


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32***SOMMARIO****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.02.2011 N. 150**

Approvazione modifica di statuto della Azienda pubblica di Servizi alla Persona: "Istituto Domenico Trincheri " di Albenga (SV).

pag. 8**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.02.2011 N. 151**

Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art.22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo all'attuazione della Condizionalità in agricoltura per l'anno 2011.

pag. 8

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.02.2011 N. 152**
D.G.R. n. 133/2010 - Criteri e modalita' d'intervento per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele in Liguria in attuazione del reg. (ce) n. 1234/2007 per il triennio 2011-2013 - annualita' 2011- secondo bando. pag. 39
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18.02.2011 N. 155**
Artt. 3 e 4 l.r. n. 58/2009. Nomina membro esperto del Comitato Tecnico di Bacino dell'Autorità di Bacino Regionale, in rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. pag. 58
- DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE 07.02.2011 N. 273**
PSR Liguria - misura 111 "Progetti dimostrativi". Rettifica del decreto del dirigente n. 3372/2010 e ss.mm.ii. pag. 59
- DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 15.02.2011 N. 281**
Riconoscimento personalita' giuridica di diritto privato "Fondazione Maria Gabriella Demaestri O.N.L.U.S." con sede a Borghetto di Vara (SP) mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private. pag. 60
- DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE ED ENERGIA 16.02.2011 N. 299**
L.r. 29 maggio 2007 n. 22 "Norme in materia di energia". Inserimento di ulteriori professionisti nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetica. pag. 61
- DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 07.02.2011 N. 312**
Approvazione nuovo statuto della fondazione "Monsignor Giuseppe Bertolotti" con sede in Altare iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 231. pag. 64
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 16.02.2011 N. 335**
Integrazione dei componenti del Comitato consultivo per la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 6, l.r. 20 agosto 1998, n. 28. pag. 64
- PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 18.02.2011 N. 992**
Pratica: D/2310. Titolare: Comunita' di utenti di Villa Mezzana. Domanda di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua per uso: irriguo. Comune di: Davagna. Domanda pervenuta in data: 02.03.1993. pag. 65

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 04.02.2011 N. 725

CI07666 - Concessione idraulica per posa di canalina su contenente cavi su ponte S.P. n. 77 "di Boasi" al km 00+300 - t. Lavagna - Comune di Lumarzo. Richiedente: Invitalia S.p.A./Infratel Italia S.p.A..

pag. 65

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 04.02.2011 N. 726

CI07660 - Concessione idraulica per sostituzione di condotta idrica 150 mm (pn40) - rio Senza Nome affl. Torr. Sardorella- loc. Piccarello - Sant'Olcese; CI07723 - Concessione idraulica per sostituzione di condotta idrica 150 mm (pn40) - rio Sardorella - Loc. Piccarello - Sant'Olcese. Richiedente: Mediterranea delle Acque S.p.A. - Rete idrica.

pag. 66

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 08.02.2011 N. 744

CI05378 - Concessione idraulica per oleodotto dn 6" (dn150 acciaio) lungh. 1855,00 m in subalveo longitudinale - tratta da deposito costiero Sigemi a deposito Europetrol - t.ti Polcevera e Secca - Loc.: San Quirico-Morigallo (Genova). Concessionario: Erg Petroli S.p.A..

pag. 67

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.02.2011 N. 959

CI07694 - Concessione idraulica per realizzazione di attraversamento mediante condotta fognaria di diametro pari a 160mm - Rio Terroso - Via Ronco - Cogoleto. Concessionario: AM.TER. S.p.A..

pag. 67

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 21.02.2011 N. 1007

CG01015 - Concessione greto per tombinatura scatolare con sez. 5,00x2,80 m e lungh. 45,00 m e sfruttamento 228,50 m2 area di risulta ad uso strade e piazzali stabilimento - Rio Mermi (rio Montesignano) - Loc. Montesignano di Ponte Carrega (Genova). Concessionario: Italcementi S.p.A..

pag. 68

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 21.02.2011 N. 1008

CI00936 - Concessione idraulica per briglia (superiore) di 5,44 m2 per intercettazione e trattenuta detriti della cava Forte dei Ratti - fosso Coniglio - Loc. Finocchiara di Quezzi (Genova). Concessionario: Italcementi S.p.A..

pag. 69

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 21.02.2011 N. 1009

CI01217 - Concessione idraulica per condotta idrica dn500 in baule cls di protezione 5,00x3,00 m in attr. trasv. aereo obliquo adduttrice acqua stabilimento - Rio Mermi (o rio Montesignano) - Loc. Montesignano di Ponte Carrega (Genova). Concessionario: Italcementi S.p.A..

pag. 69

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 21.02.2011 N. 1010

CI01262 - Concessione idraulica per tombinatura scatolare con sez. 4,30x2,30 m e lungh. 135,00 m ad uso canale scolmatore e sfruttamento di 492,00 m2 area di risulta ad uso strade e piazzali stabilimento (contiene CI01218) - Rio Mermi (o rio Montesignano) - Loc.: Montesignano di Ponte Carrega (Genova). Concessionario: Italcementi S.p.A.

pag. 70

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 21.02.2011 N. 1011

CI01626 - Concessione idraulica per tombinatura scatolare con sez. 4,30x2,30 m e lungh. 135,00 m ad uso canale scolmatore e sfruttamento di 492,00 m2 area di risulta ad uso strade e piazzali stabilimento (contiene CI01218) - Rio Mermi (o rio Montesignano) - Loc.: Montesignano di Ponte Carrega (Genova). Concessionario: Italcementi S.p.A..

pag. 70

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 21.02.2011 N. 1012

CI05667 - Concessione idraulica per rete condutture di vario diametro aggraffate alle sponde ed in attraversamento del canale interno allo stabilimento - Rio Mermi (o rio Montesignano) - Loc. Montesignano di Ponte Carrega (Genova). Concessionario: Italcementi S.p.A..

pag. 71

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 21.02.2011 N. 1013

CI05668 - Concessione idraulica per ponte pedonale in c.a. dimensioni 5,00x4,40 m (22,00 m2) a campata unica - Rio Mermi (o rio Montesignano) - Loc. Montesignano di Ponte Carrega (Genova). Concessionario: Italcementi S.p.A..

pag. 71

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO GESTIONI E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 19.01.2011 N. 247

Corso d'acqua Torrente Arzocco - Località Arzocco - Comune di Varazze - Concessione assentita con atto dirigenziale n. 8920 del 13.12.2007. Nuova autorizzazione ai fini idraulici per realizzazione lavori. Soggetto autorizzato: Acquedotto di Savona S.p.A.

pag. 72

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 02.02.2011 N. 638

Rio Mazzeno - Concessione in sanatoria con variante per realizzazione attraversamenti con impianto telefonico inserito in canaletta aggraffata all'argine sinistro in località Mazzeno del Comune di Noli. Concessionario: Telecom Italia S.p.A.

pag. 72

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 09.02.2011 N. 848

Rinuncia concessione per derivare ad uso industriale dal torrente Varatella in Comune di Toirano. Concessionario: Cave Marchisio.

pag. 73

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 11.02.2011 N. 923

Torrente Neva - Località Benessea - Sciorrea - Comune di Cisano sul Neva. Concessione per la realizzazione di attraversamento con cavo telefonico aereo. Concessionario: Telecom Italia S.p.A.

pag. 73

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 02.02.2011 N. 641

Corso d'acqua Torrente Arzocco - Comune di Varazze - Concessione assentita con atto dirigenziale n. 8372 del 24.11.2008. Nuova autorizzazione ai fini idraulici per realizzazione lavori. Soggetto autorizzato: Acquedotto di Savona S.p.A.

pag. 74

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 02.02.2011 N. 642

Corso d'acqua Torrente Arzocco - Località Arzocco - Comune di Varazze - Concessione assentita con atto dirigenziale n. 8920 del 13.12.2007. Nuova autorizzazione ai fini idraulici per realizzazione lavori. Soggetto autorizzato: Acquedotto di Savona S.p.A.

pag. 74

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 11.02.2011 N. 928

Corsi d'acqua vari - Comune di Bormida Conferenza dei Servizi per approvazione progetto di realizzazione di una rete interrata di tipo MT lungo la SP 16 (rif. pratica PRC n. 3015) - Autorizzazione ai fini idraulici per l'esecuzione dei lavori di attraversamento dei corsi d'acqua. Soggetto autorizzato: Ligure Eolica S.r.l.

pag. 75

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 17.02.2011 N. 90

Nulla Osta n. 12121. Ditta: Comune di Porto Venere. Autorizzazione relativa alla rimozione di depositi detretici lungo l'alveo del Fosso Baccioni, del Fosso Camerà e del Canale di Ria in Comune di Porto Venere, località Le Grazie.

pag. 75

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 24.02.2011 N. 104

Nulla Osta n. 12107. Ditta: Aeronautica Militare Comando Rete Pol (Aeroporto di Parma). Autorizzazione relativa ai lavori di pulizia dell'alveo e ripristino delle sponde del torrente Molinello in attraversamento all'area militare Pol di Valmolinello B nel Comune di Vezzano Ligure.

pag. 76

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RIOSRSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 17.02.2011 N. 91

Pratica n. 6062. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa allo spostamento provvisorio di una condotta gas in acciaio in attraversamento inferiore del t. Calcandola, per permettere il rifacimento del ponte di Via Cisa nel Comune di Sarzana. Ditta: Acam Acque S.p.A..

pag. 76

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 17.02.2011 N. 94

Autorizzazione per raccolta lega abbattuta, trasportata e/o depositata dalla corrente nell'alveo e nelle aree demaniali pertinenziali del fiume Vara nel Comune di Beverino.

pag. 77

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.12.2010 N. 3

GE/118 - Lavori di risanamento conservativo di alcune murature tra i civici 36 e 44 di via Cerusa a Genova-Voltri e sistemazione a verde pubblico attrezzato dell'area di sedime.

pag. 77

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.12.2010 N. 4

AP/192 - S.P. N. 8 di Vobbia. Lavori di sistemazione del tratto interno all'abitato di Isola del Cantone.

pag. 78

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.12.2010 N. 5

AP / 184 - S.P. N. 51 di Livellato. Lavori di ripristino e consolidamento cigli stradali alle progr.ve km 5+400 e km 5+500 e disciplinamento acque km 2+200 km 4+100 in Comune di Ceranesi.

pag. 78

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.12.2010 N. 6

AP/181 - S.P. n. 52 della Guardia. Lavori di straordinaria manutenzione tra le progressive Km 1+600/3+100 e sistemazione generale, a tratti saltuari, della sede dell'arredo e delle pertinenze lungo il percorso, in Comune di Ceranesi.

pag. 79

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.12.2010 N. 7

AP/223 - S.P. n. 66 di Sciarborasca. Lavori di adeguamento funzionale del tratto di arteria compreso tra i Km 7+000/7+700 in Comune di Cogoleto.

pag. 79

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.12.2010 N. 8

AP/160 - S.P. n. 70 della Campora. Lavori di ripristino sicurezza stradale mediante l'esecuzione del corpo stradale delle progressive Km 1+500/4+000 in Comune di Serra Riccò.

pag. 80

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.12.2010 N. 9

AP/173 - S.P. n. 25 Crocetta d'Orero. Lavori di ripristino del manto stradale e dei cigli stradali tra le progressive Km 0+500/5+430 in Comune di Orero.

pag. 81

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.12.2010 N. 10

AP/212 - S.P. n. 3 di Crocetta di Orero. Lavori di manutenzione, completamento e disciplinamento acque ai Km 7+000/9+000 in Comune di Serra Riccò.

pag. 81

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.12.2010 N. 11

AP/218 - S.P. n. 66 di Sciarborasca. Lavori di manutenzione della pavimentazione lungo la S.P. 66 tra i Km 2+000/3+000 e consolidamento tra i Km 6+000/8+000 in Comune di Cogoleto.

pag. 82

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**18.02.2011****N. 150****Approvazione modifica di statuto della Azienda pubblica di Servizi alla Persona: "Istituto Domenico Trincheri " di Albenga (SV).**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono integralmente richiamate, di approvare la modifica dell'articolo 8 (*Nomina degli Organi di Amministrazione e loro composizione*) dello statuto dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Domenico Trincheri" di Albenga, così come deliberata dal Consiglio di amministrazione con provvedimento n. 1 del 3 gennaio 2011, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Cristina Fiordaliso

(allegato omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**18.02.2011****N. 151****Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art.22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo all'attuazione della Condizionalità in agricoltura per l'anno 2011.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le relative disposizioni applicative;

Visto il regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni e in particolare le più recenti modifiche, con specifico riferimento agli articoli 85 septdecies e seguenti, 103 octodecies e 103 novodecies, relativi rispettivamente ai premi di estirpazione, al sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, al sostegno alla vendemmia verde, nonché gli articoli 85 unvicies e 103 septvicies relativi al regime di condizionalità a cui sono sottoposti i beneficiari dei regimi di sostegno sopra citati;

Visto il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Atteso che:

- le norme comunitarie sopra richiamate stabiliscono il principio secondo il quale i beneficiari di determinati aiuti comunitari devono rispettare una serie di criteri di gestione obbligatori (CGO) e debbono altresì mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- gli obblighi di cui sopra (CGO e BCAA) sono definiti nel loro complesso "condizionalità";

- l'articolo 4 comma 2 del citato regolamento (CE) n. 73/09 stabilisce che le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 n.30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che aggiorna il quadro normativo nazionale dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali rispettivamente con gli allegati 1 e 2 al medesimo decreto;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.132 del 5 febbraio 2010 che definisce l'elenco degli impegni applicabili nell'ambito della condizionalità per la Regione Liguria nel 2010, ai sensi del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009;

Ritenuto quindi necessario approvare, per l'anno 2011, l'elenco degli impegni relativi al regime di condizionalità, con gli aggiornamenti indispensabili in seguito all'evoluzione della normativa comunitaria riportati nell'allegato 1 relativi all'Ambiente Atto A1e A5 e alla Registrazione degli animali A6 , che si applicano:

- ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n.73/2009;
- ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n.1698/2005;
- ai beneficiari dei seguenti regimi di sostegno istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni: premi di estirpazione di cui agli articoli 85 septdecies e seguenti; ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 103 octodecies; vendemmia verde di cui all'articolo 103 novodecies;

Tenuto conto che detti criteri di gestione obbligatori sono intesi a incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, secondo disposizioni già vigenti nell'ordinamento nazionale, così come le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente al ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole;

Ritenuto che si debba procedere alla definizione dell'elenco dei criteri come sopra indicati e di approvazione dei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 ."Criteri di Gestione Obbligatori";
- Allegato 2 –"Norme e standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali";

Ritenuto che il presente atto sostituisce, a decorrere dalla data della sua approvazione, la precedente e analoga deliberazione n.132 del 5 febbraio 2010, sopra citata;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

DELIBERA

Di definire, per i motivi indicati in premessa, in attuazione di quanto stabilito dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 n.30125 "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*", l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che devono essere rispettati dagli agricoltori beneficiari di determinati aiuti comunitari, nell'ambito del sistema della condizionalità, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 73/2009 e dalle conseguenti norme attuative comunitarie e nazionali;

Di approvare, a questo fine, le disposizioni riportate nei seguenti allegati:

- Allegato 1 - "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO);
- Allegato 2 - "Norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali" (BCAA);

Di dare atto che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di stabilire che tali disposizioni si applicano:

- ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n.73/2009;
- ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n.1698/05;
- ai beneficiari dei regimi di sostegno istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni relativi ai premi di estirpazione di cui agli articoli 85 septdecies e seguenti a quelli relativi a ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 103 octodecies ed a quelli riguardanti la vendemmia verde di cui all'articolo 103 novodecies;

Di stabilire che il presente atto sostituisce, con decorrenza dalla data della sua pubblicazione, la precedente deliberazione n. 132 del 5 febbraio 2010;

Di dare mandato alla Struttura competente per materia di emanare eventuali disposizioni attuative e di definire le necessarie norme tecniche e procedurali;

Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cristina Fiordaliso

(seguono allegati)

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE**

Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)

Recepimento)

- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).**

Recepimento regionale

- Legge regionale n.28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1793 del 18 dicembre 2009 "Istituzione Reteecologica – LR 28/2009 art.3"
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 25 febbraio 2000 "Designazione zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE sul territorio ligure."
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 328 del 7 aprile 2006 "Art.5 DPR 357/97- Approvazione di criteri ed indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della Valutazione di incidenza-sostituzione del D.G.R. 646/2001".
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 126 del 9 febbraio 2007 "Indirizzi per le attività agro-silvo pastorali nei siti della Rete Natura 2000 in Liguria"
- Regolamento n. 5/2008 recante "Misura di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Le aziende devono rispettare le disposizioni previste dalla normativa regionale sopra riportata.

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: - formulario di identificazione dei fanghi; - autorizzazione allo spandimento; - registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); - notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;

- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**
 - **Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:**
 - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - **Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:**
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- **D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);**
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).**

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta regionale n.1256 del 5 novembre 2004 “Individuazione , nei comuni di Albenga e Ceriale, di una zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche e integrazioni”
- Deliberazione della Giunta regionale n.599 del 16 giugno 2006 “Adozione del programma d’azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole , per quanto riguarda le zone di Ceriale, Albenga e Cisano sul Neva (SV)”
- Deliberazione della Giunta Regionale n.25 del 19 gennaio 2007 “Direttiva 91/676/CEE – modifica del “Programma d’azione per le zone dichiarate vulnerabili da nitrati di origine agricola” a seguito dell’adozione dei D.Lgs. n.152/2006 e n.217/2006 così come integrata dall'allegato 3 del presente atto.
- Deliberazione della Giunta regionale n.163 del 26 febbraio 2007 “Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell’art.2 del D.M. 21 dicembre 2006 relativo all’attuazione della Condizionalità e integrazioni al Programma d’azione di cui alla D.G.R. 25/2007”

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Gli impegni che gli agricoltori devono rispettare sono quelli prescritti dal Programma d’Azione adottato dai provvedimenti regionali sopracitati

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

Recepimento)

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell’ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10403) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205)**
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205)**
- **Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205).**

Intervento delle Regioni e Province autonome

- Legge regionale n.28 del 10 luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1793 del 18 dicembre 2009 “Istituzione Reteecologica – LR 28/2009 art.3”
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1687 del 4 dicembre 2009 “Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle “Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di importanza Comunitaria”
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 6 novembre 2009 “Misure di salvaguardia per habitat di cui all’Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 25 febbraio 2000. “Designazione zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE sul territorio ligure.”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1716 del 23/12/2005 “Proposta di aggiornamento dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e di un nuovo Sito di Importanza Comunitario”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 7 aprile 2006 “Art 5 DPR 357/97-Approvazione di criteri ed indirizzi procedurali ad oggetto l’applicazione della Valutazione di incidenza-sostituzione del D.G.R. 646/2001”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 9 febbraio 2007 “Indirizzi per le attività agro-silvo pastorali nei siti della Rete Natura 2000 in Liguria”

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Le aziende devono rispettare le disposizioni previste dalla normativa regionale sopra riportata, nonché sono ritenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000- Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n.357”

**CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento)**➤ Decreto Legislativo n. 200/2010****Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
 - A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
- B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
 - B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale ed in Banca Dati Nazionale (BDN);
 - B.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio e BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti, movimentazioni). Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.
- C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7.

Applicazione)

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)**
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);**
- **D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)**
- **Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”;**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.
Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.: registrazione dell’azienda presso l’asl e in bdn
- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
 - A.2 Registrazione dell’azienda presso la BDN;
 - A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.
- B.: identificazione e registrazione degli animali -
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
 - B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
 - B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l’animale lasci l’azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
 - B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l’allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
 - B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’identificazione;

- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: registro Aziendale

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D.: movimentazione dei capi: NASCITE - ingresso in azienda - decesso

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E.: movimentazione dei capi: uscita dall'azienda

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5.

Applicazione)

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);**

Recepimento regionale

Deliberazione della Giunta regionale n.926 del 9/8/2006 "Applicazione Reg. CE n.21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina"

ELENCO "B"**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3.**Recepimento)**

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

Decreto regionale n.81 del 5/3/2009 "Regolamento (CE) 1698/2005 regolamento (CE) n.73/2009 approvazione modulistica denominata "Registro di campagna"

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- **Obblighi validi per tutte le aziende:**
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (Registro di campagna);
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
 - documentazione d'acquisto costituita da:
 - o fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità
 - o nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
 - disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.

- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
 - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
 - moduli di acquisto (vedi comma 6 dell'art. 25 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l'Atto B11 è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l'inosservanza di questo impegno viene considerata una non conformità esclusivamente per l'Atto B11.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento)

- **Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);**
- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- **Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

Applicazione)

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;**
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);**
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).**
- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).**
- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);**
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e**

del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)

Recepimento regionale

- Deliberazione di Giunta regionale n.385 del 20 aprile 2006 “Recepimento accordo 287/2005 e Intesa 15/12/2005 , tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome, in materia di rintracciabilità alimenti e mangimi e di gestione operativa sistema di allerta alimenti per consumo umano”
- Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 20 aprile 2006 Recepimento accordi 9/2/2006 tra Ministero Salute Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di igiene dei prodotti alimentari, in materia di igiene dei prodotti di origine animale.
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1465 del 15 dicembre 2006 “Integrazione deliberazione G.R.n.386 del 20/4/2006 e individuazione della modulistica per la denuncia di inizio attività e per la procedura di riconoscimento”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 11 novembre 2008 relativa a deroghe produzioni formaggi con maturazione di almeno 60 gg;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 11 novembre 2008 inerente le deroghe prodotti tradizionali;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1493 del 11 novembre 2008 relativa alle linee guida produzione e immissione latte destinato trattamento termico e trasformazione;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1494 del 11 novembre 2008 in materia di vendita diretta di latte crudo per alimentazione umana.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;

¹ Per “opportuna registrazione” si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 - i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
 - i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a. ii *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

Recepimento regionale

Deliberazione della Giunta regionale del 18/11/2005 "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini"

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni previsti dal regolamento succitato.

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (G,U, n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini” (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Le aziende devono rispettare l’art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003, che consiste nell’obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

ELENCO "C"**CAMPO DI CONDIZIONALITA' BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)

che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

Recepimento)

- **Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 7 dell’11 gennaio 1993, S.O.) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04 agosto 1999;**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articolo 3 e articolo 4.

Recepimento)

- **Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11 gennaio 1993 n. 7) modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004);**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4.

Recepimento)

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);**
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Disposizioni regionali

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. 30125/2009, il presente standard prevede in relazione all'impegno a) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009), con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - o assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Disposizioni regionali

A norma dell'art. 22, comma 3, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, in riferimento all'impegno b), nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Disposizioni regionali

A norma dell'art. 22, comma 3, vige lo standard fissato nel D.M. 30125/2009.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo****Standard 2.1: Gestione delle stoppie**

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Disposizioni regionali

A norma dell'art. 22, comma 3 del D.M. 30125/2009, il presente standard prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
2. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Disposizioni regionali

A norma dell'art. 22, comma 3, vige lo standard fissato nel D.M. 30125/2009. Al riguardo viene fissata una durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
2. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo****Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine**

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera"), e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Disposizioni regionali

A norma dell'art. 22, comma 3, del D.M. 30125/2009, il presente standard prescrive l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat**NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat****Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente**

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Disposizioni regionali

A norma dell'art. 22, comma 3, del D.M. 30125/2009 il presente standard prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del D.M. 30125/2009, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Disposizioni regionali

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. 30125/2009, lo standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione: oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009) e vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Disposizioni regionali

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. 30125/2009, lo standard prevede:

- per gli oliveti la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;
- per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Disposizioni regionali

A norma dell'art. 22, comma 3, vige lo standard stabilito a riguardo dal D.M. 30125/2009, che prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in gruppo o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475.

Disposizioni regionali

E' stabilito il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1993 n.60.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Disposizioni regionali

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. 30125/2009, il presente standard prescrive il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche**NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque**

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Disposizioni regionali

A norma dell'articolo 22, comma 3 del D.M. 30125/2009, lo standard prevede il rispetto dell'impegno.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Lo standard sarà applicato dal 1 gennaio 2012.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**18.02.2011****N. 152**

D.G.R. n. 133/2010 - Criteri e modalita' d'intervento per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele in Liguria in attuazione del reg. (ce) n. 1234/2007 per il triennio 2011-2013 - annualita' 2011- secondo bando.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con la D.G.R. n. 133 del 05/02/2010, la Regione Liguria ha approvato i Criteri e le modalità di intervento per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele in Liguria per il triennio 2011-2013 in attuazione del Regolamento (CE) N. 1234/2007;

VISTO il Decreto Direttoriale del 24/09/2010 con il quale il MIPAAF ha ripartito tra le Regioni in base al numero di alveari censiti la somma disponibile per la campagna 2010-2011, attribuendo alla regione Liguria l'importo di euro 116.381,00 e ha prescritto che tale importo viene erogato ai beneficiari direttamente da Agea;

VISTA la D.G.R. n. 1358 del 19/11/2010 ed il relativo allegato con la quale vengono definiti e i criteri e le modalità d'intervento per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele in Liguria per l'annualità 2011, dove la cifra disponibile di euro 116.381,00 viene così ripartita e messa a bando:

AZIONE	<i>Contributo concedibile</i>
A. ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI	
a.1 Corsi di aggiornamento e formazione.	22.500,00
a.2 Seminari e convegni tematici	10.000,00
a.3 Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede e opuscoli informativi	10.000,00
TOTALE AZIONE A	42.500,00
B. LOTTA ALLA VARROASI E MALATTIE CONNESSE	
b.1 Incontri periodici con apicoltori ed interventi in apiario	7.200,00
b.3 Acquisto di arnie con fondo a rete per la lotta alla varroa.	50.000,00
b.4 Acquisto di idonei presidi sanitari	16.681,00
TOTALE AZIONE B	73.881,00
TOTALE GENERALE DEL PROGRAMMA	116.381,00

PRESO ATTO che la suddetta D.G.R. n. 1358 del 19/11/2010 considera come beneficiari per l'Azione A le Associazioni di apicoltori riconosciute, mentre per l'Azione B (sottoazioni b3 e b4) anche gli apicoltori singoli e i produttori apistici che abbiano fatto domanda secondo i criteri indicati nell'allegato.

PRESO ATTO inoltre che entro il 31 dicembre 2010, termine ultimo previsto dal bando sono state presentate 12 domande di contributo;

VISTO altresì il parere istruttorio del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari prot. n. IN/2011/3296 del 11/02/2011 sulle domande presentate che definisce il contributo concedibile con la seguente suddivisione per azione:

AZIONE	<i>Importo disponibile sulla misura</i>	<i>Contributo concesso</i>	<i>Disponibilità residua</i>
A. ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI			
a.1 Corsi di aggiornamento e formazione.	22.500,00	17.970,00	+ 4.530,00
a.2 Seminari e convegni tematici	10.000,00	11.522,00	-1.522,00
a.3 Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede e opuscoli informativi	10.000,00	4.428,00	+5.572,00
TOTALE AZIONE A	42.500,00	33.920,00	+8.580,00

B. LOTTA ALLA VARROASI E MALATTIE CONNESSE			
b.1 Incontri periodici con apicoltori ed interventi in apiario	7.200,00	4.894,00	+2.306,00
b.3 Acquisto di arnie con fondo a rete per la lotta alla varroa.	50.000,00	29.630,00	+20.370,00
b.4 Acquisto di idonei presidi sanitari	16.681,00	7.490,00	+9.191,00
TOTALE AZIONE B	73.881,00	41.013,00	+31.868,00
TOTALE GENERALE DEL PROGRAMMA	116.381,00	75.933,00	+40.448,00

CONSIDERATO che le domande presentate ai sensi del bando approvato con la deliberazione suddetta non hanno assorbito tutte le risorse disponibili e che residua complessivamente la somma di Euro 40.448,00;

SENTITO il parere delle Associazioni apistiche che hanno collaborato alla stesura del programma regionale, che hanno evidenziato congiuntamente la necessità di intervenire contro il fenomeno dello spopolamento degli alveari mediante l'apertura di un'azione specifica a finanziamento dell'acquisto di sciami ed api regine;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 133 del 05/02/2010 – Criteri e le modalità di intervento per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele in Liguria per il triennio 2011/2013 in attuazione del Regolamento (CE) N. 1234/2007- prevede una specifica azione da attuarsi nel triennio 2011-2013 per il ripopolamento degli alveari.

VISTE altresì le sopraggiunte ulteriori necessità di ampliamento dei Programmi presentati, comunicate dalle medesime Associazioni da attuarsi sulle Azioni A (sottoazioni a1,a2) e B, (sottoazioni b1,b3,b4); RITENUTO inoltre, in base alle suddette manifestate necessità da parte delle Associazioni apistiche, di ripartire l'importo disponibile per sottoazione, come dalla seguente tabella:

AZIONE	<i>Contributo disponibile</i>
A. ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI	
a.1 Corsi di aggiornamento e formazione.	4.530,00
a.2 Seminari e convegni tematici	4.050,00
TOTALE AZIONE A	8.580,00
B. LOTTA ALLA VARROASI E MALATTIE CONNESSE	
b.1 Incontri periodici con apicoltori ed interventi in apiario	3.306,00
b.3 Acquisto di arnie con fondo a rete per la lotta alla varroa.	3.370,00
b.4 Acquisto di idonei presidi sanitari	2.191,00
TOTALE AZIONE B	8.868,00
E. AZIONE DI SOSTEGNO PER IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APICOLO	
e.1 Acquisto di sciami ed api regine.	23.000,00
TOTALE AZIONE E	23.000,00
TOTALE GENERALE DEL PROGRAMMA	40.448,00

RITENUTO pertanto di:

- aprire i termini di presentazione delle domande di contributo per l'annualità 2011;
- allegare al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, i "Criteri di intervento per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele in Liguria in attuazione del Reg. (CE) n°1234/2007 – annualità 2011 – secondo bando";
- stabilire che è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l'utilizzo della apposita modulistica predisposta da AGEA disponibile sul portale web www.sian.it;
- stabilire che la presentazione delle suddette domande deve avvenire entro il **21 marzo 2011**;
- stabilire che, nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando con il presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione per misura, l'Ufficio Produzioni Agroalimentari può con successivo atto rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;

Su proposta dell'Assessore incaricato dell'Ufficio Produzioni Agroalimentari

DELIBERA

1. Di aprire, per i motivi indicati in premessa, i termini per la presentazione di domande di contributo per l'annualità 2011 con le modalità indicate nell'allegato alla presente deliberazione "Criteri di intervento per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele in Liguria in attuazione del Reg. (CE) n°1234/2007 -annualità 2011 - secondo bando" per gli importi indicati nella seguente tabella finanziaria:

AZIONE	<i>Contributo disponibile</i>
A. ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI	
a.1 Corsi di aggiornamento e formazione.	4.530,00
a.2 Seminari e convegni tematici	4.050,00
TOTALE AZIONE A	8.580,00
B. LOTTA ALLA VARROASI E MALATTIE CONNESSE	
b.1 Incontri periodici con apicoltori ed interventi in apiario	3.306,00
b.3 Acquisto di arnie con fondo a rete per la lotta alla varroa.	3.370,00
b.4 Acquisto di idonei presidi sanitari	2.191,00
TOTALE AZIONE B	8.868,00
Azione E. AZIONE DI SOSTEGNO PER IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APICOLO	
e.1 Acquisto di sciami ed api regine.	23.000,00
TOTALE AZIONE E	23.000,00
TOTALE GENERALE DEL PROGRAMMA	40.448,00


2. Di stabilire che:

- è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l'utilizzo della apposita modulistica predisposta da AGEA disponibile sul portale web www.sian.it;
- la presentazione delle suddette domande deve avvenire entro il **21 marzo 2011**;
- nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando con il presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione per misura, l'Ufficio Produzioni Agroalimentari può con successivo atto rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande inserite nella graduatoria delle domande ammissibili.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Cristina Fiordaliso

(segue allegato)



Criteria e modalità di intervento per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele in Liguria in attuazione del Reg. (CE) n°1234/2007

ANNUALITA' 2011- Secondo Bando

REGIONE LIGURIA
Dipartimento Agricoltura Turismo e Cultura
Ufficio Produzioni Agroalimentari

1 PREMESSA

La Regione Liguria ha predisposto con DGR n°133 del 05/02/2010 un Programma Regionale triennale di interventi volti a migliorare le condizioni di produzione dell'allevamento apistico e quelli di commercializzazione del miele in Liguria in attuazione del Reg.(CE) n° 1234/2007 di cui questo documento rappresenta il secondo bando per la prima annualità.

Le tipologie di azioni sviluppate e finanziate sono le seguenti:

- a) assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori;
- b) lotta alla varroasi e malattie connesse;
- c) razionalizzazione della transumanza;
- d) provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi;
- e) misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apistico;
- f) collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca;

2 L'APICOLTURA REGIONALE

I NUMERI DELL'APICOLTURA. In Liguria gli apicoltori fanno le dichiarazioni annuali sulla consistenza degli apiari agli Enti Delegati ed alle 5 ASL regionali. Qui di seguito si riepilogano i dati più recenti forniti dalle Aziende Sanitarie Locali della Liguria, relativamente a produttori ed alveari.

Numero di apicoltori che hanno fatto la denuncia degli alveari dal 2005 al 2009

Azienda Sanitaria Locale	Denunce 2005 (N°)	Denunce 2006 (N°)	Denunce 2007 (N°)	Denunce 2008 (N°)	Denunce 2009 (N°)
Azienda Sanitaria Locale n°1 "IMPERIESE"	150	150	69	49	127
Azienda Sanitaria Locale n°2 "SAVONESE"	254	223	240	221	285
Azienda Sanitaria Locale n°3 "GENOVESE"	221	257	250	121	250
Azienda Sanitaria Locale n°4 "CHIAVARESE"	156	204	117	153	185
Azienda Sanitaria Locale n°5 "SPEZZINA"	448	458	466	281	325
TOTALE	1.229	1.292	1.142	825	1172

Azienda Sanitaria Locale	Denunce 2005 (N°)	Denunce 2006 (N°)	Denunce 2007 (N°)	Denunce 2008 (N°)	Denunce 2009 (N°)
Azienda Sanitaria Locale n°1 "IMPERIESE"	3.720	3.720	2.250	1.451	3.135
Azienda Sanitaria Locale n°2 "SAVONESE"	7.008	5.653	5.471	4.494	5.357
Azienda Sanitaria Locale n°3 "GENOVESE"	5.041	4.157	4.105	1.727	4.105
Azienda Sanitaria Locale n°4 "CHIAVARESE"	4.659	4.497	3.050	3.513	3.979
Azienda Sanitaria Locale n°5 "SPEZZINA"	5.892	6.000	6.060	3.836	5.401
TOTALE	26.320	24.027	20.936	15.021	21.977

3 IL PROGRAMMA REGIONALE

3.1 OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE. In sintonia con le esigenze espresse dagli operatori del settore, il programma della regione Liguria per questa prima annualità del triennio 2011/2013, come previsto dal documento programmatico, approvato si pone l'obiettivo di continuare a lavorare, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute del consumatore, con i seguenti obiettivi:

- Fornire una assistenza tecnica differenziata agli apicoltori in base al loro diverso livello di specializzazione, al fine di conseguire metodologie di allevamento e tecniche di produzione più moderne e razionali
- Promuovere incontri periodici di aggiornamento e divulgazione
- Divulgare le nuove possibilità di lotta alla varroa e alle altre patologie dell'alveare
- Sviluppare le capacità professionale degli apicoltori
- Migliorare la qualità delle produzioni
- Promuovere tecniche di allevamento con uso ridotto dei pesticidi
- Sostenere il ripopolamento del patrimonio apistico regionale

3.2 BENEFICIARI. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi di cui al Reg. CEE 1234/2007:

1. **le Associazioni di produttori di miele ed** altri prodotti dell'alveare, a nome e per conto degli apicoltori soci che per la campagna 2010/2011 abbiano provveduto nei termini prescritti alla denuncia degli alveari alle autorità di competenza. Possono presentare domanda di contributo le associazioni riconosciute o in fase di riconoscimento allegando documentazione che comprovi tale status; il riconoscimento deve essere in ogni caso ottenuto entro la data di presentazione della richiesta di collaudo.
2. **gli apicoltori, gli imprenditori apistici e gli imprenditori professionisti** così come definiti all'art. 3 della legge n. 313/2004: (nello specifico si definisce «*Apicoltore*» chiunque detiene e conduce alveari, «*Imprenditore apistico*» chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e «*Apicoltore professionista*» chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e a titolo principale), che siano in regola con la denuncia degli alveari come previsto all'art. 10 della Legge regionale n. 36 del 1984, in possesso di un numero minimo di **30 alveari censiti** (dato riferito alla denuncia 2010). Tali soggetti potranno accedere esclusivamente al beneficio per l'acquisto di arnie (**sottoazione b3**) e di presidi sanitari (**sottoazione b4**).

3.2.1 Requisiti richiesti alle Associazioni di apicoltori. Le forme associate del settore, giuridicamente riconosciute con le modalità previste dal D.P.R. 10 febbraio 2000 N. 361, per essere ammesse ai benefici previsti dal sottoprogramma della Regione Liguria ai sensi del Reg. (CE) n°1234/2007, devono al momento della presentazione della domanda possedere taluni criteri di rappresentatività, individuati dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 6 comma 2 e 3 del DM 23 gennaio 2006, e di seguito riportati. Tali criteri sono:

Essere costituiti con atto pubblico	SI
Avere disponibilità di una sede in Liguria	SI
numero minimo di soci apicoltori	almeno il 10% del totale degli apicoltori che fanno denuncia degli alveari in Liguria (riferito all'ultimo dato ufficiale disponibile)
numero di alveari denunciati dai soci	almeno il 10% del totale degli alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale (riferito all'ultimo dato ufficiale disponibile)
Attività almeno su 2 province, con un numero di soci nella provincia meno rappresentata pari almeno al 20% dei soci	SI
Disponibilità di personale tecnico in possesso almeno di diploma di scuola media superiore o in possesso di comprovata esperienza nel settore	SI

3.3 FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA. Il finanziamento del programma per quanto riguarda la parte pubblica è a carico per il 50% dell'Unione Europea (FEOGA) e per il 50% dello stato italiano; il beneficiario interviene con una quota residua di finanziamento variabile a seconda della sottoazione.

3.4 AZIONI. In linea con quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.1234/2007 e dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per conseguire gli obiettivi indicati nella DGR n°133 del 05/02/2010 e riassunti al punto 3.1 del presente documento verranno attivate una serie di azioni e sottoazioni aventi ognuna una propria disponibilità di spesa. Le percentuali di contributo pubblico applicate sono quelle massimo previste dal Regolamento Comunitario.

I beneficiari sono tenuti a rispettare tutte le prescrizioni, gli impegni e le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali cui si fa riferimento nel presente Programma Regionale.

Azione A. Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori.

Descrizione

L'assistenza tecnica agli apicoltori costituisce uno strumento fondamentale ed efficace per sostenere, sviluppare e tutelare l'allevamento delle api e le attività ad esso connesse.

Le Associazioni di Apicoltori dovranno assicurare all'apicoltura regionale un servizio di assistenza tecnica e sanitaria adeguata e specifica; sarà compito delle Associazioni, inoltre, curare e seguire la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale del tecnico stesso, degli esperti e degli operatori apistici, potenziando le iniziative attinenti la divulgazione dei metodi più innovativi di allevamento delle api, di prevenzione e lotta alle patologie dell'alveare, di estrazione e lavorazione del miele.

Inoltre, il tecnico provvederà alla formazione e all'aggiornamento degli operatori attraverso l'organizzazione di corsi tematici specifici, seminari, incontri divulgativi, durante i quali verranno affrontati argomenti di interesse particolare per il settore al fine di divulgare e trasferire, anche con il supporto di materiale specifico quali pubblicazioni, sussidi didattici o multimediali, i risultati della ricerca e della sperimentazione e le nuove acquisizioni in materia di qualità delle produzioni, tutela dell'ambiente e del consumatore, normativa tecnico-commerciale, ecc. Sarà compito dei tecnici realizzare anche tra loro alcuni incontri di aggiornamento e riqualificazione, durante i quali affrontare e discutere, in fase di verifica e controllo, ciò che si è riscontrato dall'attività di campo per poter successivamente elaborare piani di assistenza tecnica specifici e mirati.

I tecnici dovranno garantire che tutti gli apicoltori presenti sul territorio di loro competenza possano accedere ed usufruire dei servizi previsti dal Programma.

Riepilogo e percentuali di contributo.

AZIONE	SOTTO AZIONE	DESCRIZIONE SOTTOAZIONE	% CONTRIBUTO
A) ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI	a.1	Corsi di aggiornamento e formazione rivolti ai privati	90
	a.2	Seminari	100

SOTTOAZIONE a.1 CORSI

Beneficiari

Associazioni di apicoltori riconosciute

Interventi ammessi

1. Corsi formativi rivolti agli apicoltori.
2. Corsi di formazione/aggiornamento professionale per i tecnici delle associazioni.

Definizioni e requisiti

- *Corso per gli apicoltori*: un'azione formativa articolata su almeno 5 giornate a cadenza regolare
- *Corso di formazione per tecnici*: un'azione formativa proposta da Ente con competenze nel settore.
- *Numero di partecipanti ai corsi*: non può essere inferiore a 15 soggetti (media tra le giornate); il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti alla prima giornata è motivo di non finanziabilità del corso, e ne richiede la sospensione. il numero degli apicoltori deve essere superiore al 50% del totale medio dei partecipanti; al corso possono partecipare come uditori anche non apicoltori o tecnici delle Associazioni; i tecnici non contano ai fini della verifica del numero minimo dei partecipanti al corso.
- *Frequenza ai corsi*: ogni soggetto deve aver frequentato almeno l'80% delle ore programmate.
- *Attestato di partecipazione*: l'Ente Organizzatore deve rilasciare a ciascun partecipante un documento che attesti la partecipazione al termine del corso in questione.
- *La spesa massima ammissibile* per corso è pari ad **euro 2.500**; nel caso di una eventuale gita di istruzione di fine corso è ammessa una ulteriore spesa di euro 500 per il noleggio di un pullman.
- *Eventuali variazioni* rispetto al programma approvato di svolgimento dei seminari dovranno essere comunicate dai beneficiari via fax (010 548 4942) o posta elettronica (zootecnia@regione.liguria.it) almeno 48 ore prima della data prevista di svolgimento.
- *Requisiti della sede*: le sedi utilizzate dovranno in qualsiasi caso essere conformi alle vigenti normative in materia di norme igieniche, di sicurezza e anti infortunistica, normativa di prevenzione incendi e di sicurezza impianti.

Spese ammissibili

1. Compenso e rimborsi spese per i docenti e i tutors.
2. Affitto dei locali (i locali utilizzati per i corsi dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza) e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei corsi.
3. Costi d'iscrizione, rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio (per i tecnici partecipanti a corsi di aggiornamento professionale).
4. Spese per l'organizzazione e la progettazione, eventuali rimborsi delle spese sostenute.
5. Spese sostenute per la produzione di supporti didattici e informativi a favore dei partecipanti ai corsi.
6. Pullman (eventuale).

Documentazione principale da allegare a corredo del programma

A preventivo:

1. Programma dettagliato delle singole iniziative e relativi costi.
2. Una scheda per ogni corso che dovrà descrivere, per ogni giornata:
 - a. gli argomenti oggetto delle attività di formazione
 - b. data e ora di inizio e di fine del momento di formazione
 - c. sede di svolgimento
 - d. nomi dei docenti
3. Curricula vitae dei docenti

A consuntivo:

1. Programma dettagliato delle singole iniziative e relativi costi.
2. Una scheda per ogni corso che dovrà descrivere, per ogni giornata:
 - a. gli argomenti oggetto delle attività di formazione (breve relazione)

- b. data e ora di inizio e di fine del momento di formazione.
 - c. sede di svolgimento.
 - d. nomi e firme di docenti e partecipanti
3. Copia del materiale distribuito
 4. Rendicontazione delle singole voci di spesa ammissibili

SOTTOAZIONE a.2 SEMINARI

Beneficiari

Associazioni di apicoltori riconosciute

Interventi ammessi

1. Seminari che affrontino tematiche inerenti l'attività di assistenza tecnica, la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione delle conoscenze nel settore apistico.

Definizioni e requisiti

- *Seminario*: un'azione formativa della durata di 1 giornata.
- *Numero di partecipanti ai seminari*: non può essere inferiore a 25 soggetti.
- *La spesa massima ammissibile* per seminario è pari ad **euro 1.000**;
- *Eventuali variazioni* rispetto al programma approvato di svolgimento dei seminari dovranno essere comunicate dai beneficiari via fax (010 548 4942) o posta elettronica (zootecnia@regione.liguria.it) almeno 48 ore prima della data prevista di svolgimento.
- *Requisiti della sede*: le sedi utilizzate dovranno in qualsiasi caso essere conformi alle vigenti normative in materia di norme igieniche, di sicurezza e anti infortunistica, normativa di prevenzione incendi e di sicurezza impianti.

Spese ammissibili

1. Compenso e rimborso spese a docenti e relatori utilizzando i criteri indicati nelle disposizioni generali
2. Affitto dei locali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei seminari
3. Stampa di inviti, depliant informativi, manifesti.
4. Spese per l'organizzazione (compenso orario per la progettazione, eventuali rimborsi spese sostenute).
5. Spese sostenute per la produzione di supporti informativi a favore dei partecipanti.

Documentazione principale da allegare a corredo del programma

A preventivo:

1. Programma dettagliato e relativi costi delle singole iniziative.
2. Una scheda per ogni seminario che dovrà contenere:
 - a. gli argomenti oggetto delle attività di formazione
 - b. data e ora di inizio e di fine del momento di formazione.
 - c. sede di svolgimento.
 - d. nomi dei docenti
3. Curricula vitae dei docenti

A consuntivo:

1. Programma dettagliato e relativi costi delle singole iniziative.
2. Una scheda per ogni seminario che dovrà contenere:
 - a. gli argomenti oggetto delle attività di formazione (breve relazione)
 - b. data e ora di inizio e di fine del momento di formazione.
 - c. sede di svolgimento.
 - d. nomi e firme di docenti e partecipanti

3. Copia del materiale distribuito
4. Rendicontazione delle singole voci di spesa ammissibili

Azione B. Lotta alla varroasi

Descrizione

Si prevedono incontri periodici con gli apicoltori per la sensibilizzazione sull'argomento ed interventi in azienda per la dimostrazione del corretto uso dei presidi sanitari appropriati alla lotta alla varroa, nonché contributi per l'acquisto dei prodotti idonei per i trattamenti e di arnie con fondo anti varroa al fine di divulgare le corrette modalità di lotta al patogeno; i programmi di lotta alla varroa delle Associazioni devono essere oggetto di valutazione sulla loro validità, anche in base alle indicazioni provenienti dagli Istituti scientifici a valenza nazionale (Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna), al fine di massimizzare ed uniformare l'efficacia dei trattamenti su tutto il territorio.

Per garantire una razionalizzazione del processo di lotta e di controllo del parassita, privilegiando interventi di tipo preventivo ed alternativi alla lotta chimica nel rispetto dell'ambiente e del consumatore, si ritiene opportuno sostenere il potenziamento tecnologico ed igienico-sanitario delle aziende mediante l'introduzione di arnie specifiche con fondo a rete antivarroa e cassetto diagnostico, oltre che la realizzazione di specifiche indagini in campo mediante appositi campionamenti.

La situazione epidemiologica che si sta delineando in regione pone l'accento sulla necessità di integrare le corrette tecniche di conduzione degli alveari con appropriate misure di prevenzione e di risanamento, impiegando al meglio le risorse che la tecnologia mette a disposizione.

L'impiego spesso sistematico e a scopo preventivo di sostanze farmacologiche infatti non fa altro che favorire il radicamento e l'ulteriore diffusione di situazioni latenti, oltre a costituire un serio pericolo per l'inquinamento dei prodotti dell'alveare.

Riepilogo e percentuali di contributo.

AZIONE	SOTTO AZIONE	DESCRIZIONE SOTTOAZIONE	% CONTRIBUTO
B) LOTTA ALLA VARROASI E MALATTIE CONNESSE	b.1	Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per l'applicazione dei mezzi di lotta da parte degli esperti apistici; distribuzione dei presidi sanitari appropriati	80
	b.3	Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti	60
	b.4	Acquisto degli idonei presidi sanitari	50

SOTTOAZIONE b.1 INCONTRI E DIMOSTRAZIONI

Beneficiari

Associazioni di apicoltori riconosciute

Interventi ammessi

1. Incontri periodici con apicoltori
2. Dimostrazioni pratiche per l'applicazione di mezzi di lotta alla varroasi da parte di esperti apistici.

Definizioni e requisiti

- *Numero di partecipanti* agli incontri o alle dimostrazioni non potrà essere inferiore a **10**.
- *Il costo medio* per incontro non potrà superare **150 euro**.

Spese ammissibili

1. Compenso orario e rimborsi spese ai tecnici impiegati dalle Associazioni
2. Spese per l'organizzazione (compenso orario per la progettazione, eventuali rimborsi spese sostenute).
3. Spese sostenute per il materiale di consumo e/o la produzione di supporti informativi a favore dei partecipanti.
4. Affitto dei locali (i locali utilizzati per i corsi dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza) e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei corsi.

Documentazione principale da allegare a corredo del programma

A preventivo:

1. Un Programma dettagliato e relativi costi delle singole iniziative, contenente inoltre:
 - a. gli argomenti oggetto delle attività di divulgazione
 - b. data e ora di inizio e di fine del momento di divulgazione
 - c. sede di svolgimento
 - d. nomi dei tecnici coinvolti
2. Curriculum professionale del personale tecnico utilizzato nell'attività

A consuntivo:

1. Un programma dettagliato che riporti i risultati e le tipologie di intervento attuate con analisi dei relativi costi, riportante per ogni incontro:
 - a. l'argomento trattato
 - b. data e ora di inizio e di fine del momento di divulgazione
 - c. sede di svolgimento
 - d. nomi e firme del tecnico e dei partecipanti
2. Copia del materiale distribuito

SOTTOAZIONE b. 3 ACQUISTO ARNIE

Beneficiari

1. Associazioni di apicoltori riconosciute
2. Apicoltori singoli e Produttori apistici

Spese ammissibili

1. Acquisto di arnie nuove con fondo a rete anti varroa;
2. Solo per i tecnici delle Associazioni di apicoltori i rimborsi spesa (eventuali) per l'attività di distribuzione delle arnie.

Definizioni e requisiti

- Per arnia si intende: nido e melario dotati di telai inchiodati, forati, copri favo forato, tetto piano in lamiera e fondo antivarroa fisso in rete, con cassetto in lamiera zincata; eventuali difformità dal modello rappresentato verranno valutate singolarmente.
- il costo massimo ammissibile per arnia è di 60 euro.
- Per le Associazioni, valgono i seguenti criteri:
 - il numero di arnie richieste da un singolo socio, non può superare il **20%** del numero di alveari denunciati nel 2010, con arrotondamento al numero intero più vicino; per le richieste effettuate da nuovi apicoltori o apicoltori con un numero di alveari denunciati fino a 10 il numero di arnie assegnabili può arrivare a 2; il numero massimo di arnie richiedibili è di **30** per singolo apicoltore;
 - Le arnie non assegnate ad un socio per qualsiasi motivo, non potranno essere assegnate ad un altro socio.
- Per le richieste dei singoli apicoltori, valgono i seguenti criteri:
 - Possono fare domanda gli apicoltori con almeno **30** alveari denunciati nel 2010;
 - Il numero di arnie richieste dal singolo apicoltore non può superare il **20%** del numero di alveari denunciati, con arrotondamento al numero intero più vicino;
 - Il numero massimo di arnie richiedibili è di **30** per singolo apicoltore;
- In caso di richieste di arnie in quantitativo superiore alle disponibilità finanziarie della azione, le domande saranno ammesse a finanziamento utilizzando i criteri di priorità riportati nel successivo punto 4.2
- Le arnie dovranno essere identificate come prescrive la normativa comunitaria.

Documentazione principale da allegare a corredo della domanda

A preventivo:

- ❖ Apicoltori singoli e Produttori apistici
 1. Domanda presentata tramite il SIAN
 2. copia fotostatica del documento di identità del richiedente
 3. copia della denuncia degli apiari presentata nell'anno 2010.
 4. eventuale ulteriore documentazione che attesti il possesso di qualche criterio di priorità.
- ❖ Associazioni di apicoltori riconosciute
 1. Scheda di programma che riporti la previsione ed analisi degli eventuali costi, contenente:
 - a. nomi dei tecnici coinvolti
 - b. nomi dei soci richiedenti le arnie, numero di arnie richieste da ogni socio e per ciascuno copia della denuncia degli apiari presentata nell'anno 2010.

- c. eventuale ulteriore documentazione che attesti il possesso di qualche criterio di priorità da parte dei soci richiedenti.

A consuntivo:

- ❖ Apicoltori singoli e Produttori apistici
 1. fatture quietanzate come specificato al successivo punto 4.5.
- ❖ Associazioni di apicoltori riconosciute
 1. Scheda di programma che riporti l'analisi dei costi sostenuti, contenente:
 - a. nomi dei tecnici
 - b. elenco dei soggetti beneficiari e firme per ricevuta
 - c. il numero di arnie attribuite a ciascun beneficiario
 - d. luogo e data di consegna
 2. fatture quietanzate come specificato al successivo punto 4.5.

SOTTOAZIONE b.4 ACQUISTO PRESIDI SANITARI

Beneficiari

1. Associazioni di apicoltori riconosciute
2. Apicoltori singoli e Produttori apistici

Spese ammissibili

1. Acquisto prodotti specifici per la lotta alla varroasi

Definizioni e requisiti

- La spesa massima ammissibile in presidi per ogni arnia denunciata dall'apicoltore è di **4 euro**.
- Per le Associazioni, valgono i seguenti criteri:
 - La spesa per i presidi richiesti da un singolo socio, non può superare il tetto sopra riportato.
 - I presidi non assegnati ad un socio per qualsiasi motivo, non potranno essere assegnati ad un altro socio.
- Per le richieste dei singoli apicoltori, valgono i seguenti criteri:
 - Possono fare domanda gli apicoltori con almeno **30** alveari denunciati nel 2010;
 - La spesa per i presidi richiesti dal singolo apicoltore non può superare il tetto sopra riportato;
- In caso di richieste di arnie in quantitativo superiore alle disponibilità finanziarie della azione, le domande saranno ammesse a finanziamento utilizzando i criteri di priorità riportati nel successivo punto 4.2

Documentazione principale da allegare a corredo del programma/domanda

A preventivo:

- ❖ Apicoltori singoli e Produttori apistici
 1. Domanda presentata tramite il SIAN
 2. copia fotostatica del documento di identità del richiedente

3. copia della denuncia degli apiari presentata nell'anno 2010.
4. eventuale ulteriore documentazione che attesti il possesso di qualche criterio di priorità

❖ Associazioni di apicoltori riconosciute

1. Scheda di programma che riporti la previsione ed analisi degli eventuali costi, contenente:
 - a. nomi dei tecnici coinvolti
 - b. nomi dei richiedenti e per ciascuno copia della denuncia degli apiari presentata nell'anno 2010.
 - c. eventuale ulteriore documentazione che attesti il possesso di qualche criterio di priorità da parte dei soci richiedenti.

A consuntivo:

❖ Apicoltori singoli e Produttori apistici

1. fatture quietanzate come specificato al successivo punto 4.5.

❖ Associazioni di apicoltori riconosciute

1. Scheda di programma che riporti l'analisi dei costi sostenuti, contenente:
 - a. nomi dei tecnici coinvolti
 - b. elenco dei soggetti beneficiari e firme
 - c. il numero di presidi attribuiti a ciascun beneficiario
 - d. luogo e data di consegna
2. fatture quietanzate come specificato al successivo punto 4.5.

Azione E. MISURE DI SOSTEGNO PER IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APICOLO COMUNITARIO

Riepilogo e percentuali di contributo.

AZIONE	SOTTO AZIONE	DESCRIZIONE SOTTOAZIONE	% CONTRIBUTUTO
E) SCIAMI E API REGINE	e1	Acquisto di sciami ed api regine, materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione.	60

SOTTOAZIONE e.1 ACQUISTO DI SCIAMI ED API REGINE.

Beneficiari

Associazioni di apicoltori riconosciute

Spese ammissibili

1. acquisto di sciami
2. acquisto di api regine

Definizioni e requisiti

- Api appartenenti alla razza *Apis mellifera ligustica*;
- la spesa massima ammissibile per l'acquisto di un'ape regina è di **11 euro**;
- la spesa massima per l'acquisto di uno sciame è di **80 euro**;

Documentazione principale da allegare a corredo del programma/domanda

A preventivo:

1. Scheda di programma che riporti la previsione ed analisi degli eventuali costi, contenente:
 - a. Dati anagrafici dei soci richiedenti sciami e/o api regine, numero di sciami e/o api regine richieste da ciascun socio.
 - b. eventuale documentazione (copia delle denunce 2009 e 2010) che attesti il possesso del criterio di priorità indicato al successivo punto 4.2.

A consuntivo:

1. fatture quietanzate come specificato al successivo punto 4.5.
2. Scheda di programma che riporti l'analisi dei costi sostenuti, contenente:
 - a. elenco dei soggetti beneficiari e firme.
 - b. il numero di sciami e/o api regine attribuiti a ciascun beneficiario.
3. Certificazioni rilasciate dall'Istituto Nazionale di Apicoltura e/o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso Istituto, attestanti l'appartenenza delle api acquistate al tipo genetico *Apis mellifera ligustica*.
4. Autorizzazione sanitaria rilasciata dai Servizi Veterinari delle ASL attestante le condizioni igienico-sanitarie degli animali.

4.0 DISPOSIZIONI GENERALI

4.1 Presentazione delle domande

- ❖ Associazioni di apicoltori riconosciute.

Le Associazioni interessate devono presentare **domanda di finanziamento ad AGEA per il tramite della Regione** sul modello predisposto da AGEA, (scaricato dal sito internet www.sian.it sotto la voce Home › Utilità › Download › Scarico Moduli › Continua› Servizi› Richiesta Atto › Prosegui › settore zootecnia › tipologia atto: domanda di aiuto per il miele) **entro e non oltre il 21 marzo 2011**.

Documentazione da allegare alla domanda

Le istanze, formulate in duplice copia, devono essere sin dal momento della loro presentazione, sottoscritte, complete dei dati, e corredate della documentazione sotto indicata qualora essa non sia già stata precedentemente presentata:

- programma a preventivo.
- copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale.
- evidenza del riconoscimento legale dell'Associazione.
- documentazione volta a dimostrare i criteri di rappresentatività indicati al punto 3.1
- Copia della denuncia degli alveari presentata dai singoli soci nell'anno 2010.
- elenco dei soci in formato .XLS (Microsoft Excel) indicante cognome e nome del socio, indirizzo e numero di arnie denunciate ed Ente presso il quale è stata presentata la denuncia per il 2010 e documentazione dimostrante l'adesione del socio per la campagna in corso.
- Per le sotto azioni **b3** e **b4** ed **e1** eventuale ulteriore documentazione che attesti il possesso di qualche criterio di priorità da parte dei soci richiedenti.

- ❖ Apicoltori singoli e Produttori apistici (sotto azioni b3 e b4)

La **domanda di finanziamento ad AGEA per il tramite della Regione** deve essere redatta sul modello predisposto da AGEA, (scaricato dal sito internet www.sian.it sotto la voce Home › Utilità › Download › Scarico Moduli › Servizi› Richiesta Atto › Prosegui › settore zootecnia › tipologia atto: domanda di aiuto per il miele) e deve essere presentata **entro e non oltre il 21 marzo 2011**.

Documentazione da allegare alla domanda

Le istanze, formulate in duplice copia, devono essere sin dal momento della loro presentazione, complete dei dati, sottoscritte e corredate della documentazione sotto indicata qualora essa non sia già stata precedentemente presentata:

- copia fotostatica del documento di identità del richiedente.
- copia della denuncia degli apiari presentata nell'anno 2010.
- Breve descrizione in carta semplice della spesa che si intende effettuare.
- Eventuale ulteriore documentazione che attesti il possesso di qualche criterio di priorità da parte del beneficiario.

Le domande devono essere inviate a: **REGIONE LIGURIA -Ufficio Produzioni Agroalimentari, Via Fieschi 15 16121 Genova** con le seguenti modalità:

- Spedizione con plico postale raccomandato. In tal caso per la verifica del rispetto del termine finale stabilito per la loro presentazione farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante;
- Consegna a mano. In tal caso le domande devono essere depositate entro le **ore 12** dell'ultimo giorno utile per la presentazione, in duplice copia, della quale un esemplare è restituito dopo protocollazione; L'inosservanza delle modalità d'invio di cui sopra determinerà la non ricevibilità delle domande ed il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione;

L'ufficio Produzioni Agroalimentari verifica la **ricevibilità della domanda**.

Entro il **31 marzo 2011** le domande delle Associazioni pervenute e ritenute ricevibili saranno trasmesse al Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari che si occuperà della fase istruttoria consistente in:

- Controllo amministrativo sulle domande.
- Valutazione e verifica dei criteri di **ammissibilità delle domande**.

Le domande ritenute ammissibili saranno restituite **entro il 10 aprile 2011, corredate** dal parere sul programma presentato, all'Ufficio Produzioni Agroalimentari che provvederà a ripartire i fondi tra i beneficiari;

la **fase di collaudo** è di competenza dell' Ufficio Produzioni Agroalimentari.

4.2 Criteri di priorità per l'assegnazione del contributo.

- Per le sotto azioni **b3, b4** i cui beneficiari sono sia i soci delle Associazioni di apicoltori sia apicoltori singoli verrà fatta una graduatoria comune tra i richiedenti. Le richieste verranno vagliate verificando il numero di alveari evinto dalle denunce annuali effettuate dagli apicoltori. Nel caso in cui le risorse risultassero insufficienti a soddisfare le domande ammissibili, verranno ammesse al finanziamento e verranno soddisfatte nell'ordine le domande che otterranno un maggiore punteggio dal possesso di uno o più requisiti fra quelli di seguito elencati che daranno diritto ai punteggi a fianco riportati:

CRITERIO	PUNTEGGIO
Apicoltori con età inferiore ai 40 anni	Punti 5
Apicoltori in possesso di laboratorio per la smielatura regolarmente autorizzato	Punti 3

Qualora nella graduatoria relativa ad un'azione si verifichi una situazione di parità di punteggio tra beneficiari, priorità di intervento verrà assegnata al soggetto anagraficamente più giovane.

- Per la sotto azione **e1**, qualora le richieste dei soci delle Associazioni fossero superiori all'importo disponibile sulla sotto azione, occorre garantire l'equa distribuzione delle risorse disponibili, che verrà fatta in questo modo:
 - a) Verrà data priorità al ripristino del patrimonio apistico dei singoli soci nell'anno che hanno avuto una riduzione del numero di alveari denunciati nel 2010 rispetto alla corrispondente denuncia nell'anno 2009, fino ad un massimo di 50 sciame a socio; soddisfatto questo criterio, qualora ci fossero ulteriori risorse disponibili verranno utilizzate per soddisfare le richieste.
 - b) Dopo aver soddisfatto le richieste di coloro che hanno avuto una riduzione del numero di alveari denunciati nel 2010 rispetto alla corrispondente denuncia nell'anno 2009, verranno esaminate le richieste di coloro che desiderano incrementare il numero di alveari dell'azienda, con il criterio della proporzionalità in base al numero di alveari posseduti.

Le spese ammissibili sono quelle che rientrano nelle tipologie descritte per ciascuna sottoazione; risultano ammissibili le spese sostenute all'interno della campagna di riferimento dalla data di presentazione della domanda.

Per le Associazioni apistiche le spese generali sono ammissibili fino al massimo del 5% della spesa ammessa; le spese generali fino al 2% non devono essere necessariamente documentate. Oltre tale limite tutte le spese dovranno essere documentate.

L'I.V.A. non può esser ammessa in nessun caso a contributo.

Le attrezzature oggetto di contributo dovranno essere nuove; non è ammesso l'acquisto di attrezzature usate o di materiali per la costruzione delle medesime in modo autonomo da parte dell'apicoltore, né spese di manutenzione, riparazione e trasporto delle stesse.

4.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili là dove esplicitamente previsto nelle spese ammissibili delle varie sottomisure.

4.4 Spese non ammissibili

- Acquisto di elaboratori elettronici.
- Spese per la manutenzione e riparazione di attrezzature.
- Spese di trasporto per la consegna di materiali.
- Spese generali relative alla sotto azione di riferimento, in misura maggiore del 5% della spesa sostenuta.

4.5 Titoli di spesa e criteri per la rendicontazione

1. È necessario che ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del

programma in questione riporti la dicitura "ai sensi del Reg. (CE) n° 1234/2007".

2. I pagamenti effettuati dai beneficiari, in linea generale, dovranno essere comprovati da fatture quietanzate da presentare all'atto della rendicontazione, in originale. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Non sono considerati validi scontrini fiscali o altri documenti che non riportino indicati i dati di fatturazione. Sulla fattura dovrà essere indicato in modo analitico il costo della attrezzatura acquistata al netto di eventuali sconti od abbuoni. Nel caso di fatture collettive, in esse deve essere specificata l'analisi dei costi che la compongono (per es. il numero dei pasti e/o dei pernottamenti e i relativi costi) e devono essere corredate da un elenco degli aventi diritto.
3. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento il beneficiario dovrà produrre, con riferimento alla fattura in relazione alla quale è stato disposto il pagamento:
 - a. copia del bonifico bancario o di R.I.B.A. contenenti le indicazioni dell'ordinante e del beneficiario, della fattura oggetto del pagamento e del relativo importo
 - b. documentazione bancaria comprovante inequivocabilmente il flusso di cassa in uscita (movimenti bancari).
4. Nel caso di pagamento mediante assegno bancario, è necessario che il beneficiario produca:
 - a. specifica liberatoria per ogni singola fattura rilasciata da parte del destinatario dell'assegno, dal quale risulti l'avvenuta transazione e l'estinzione del debito relativo allo specifico bene/prestazione fornito.
 - b. documentazione bancaria comprovante inequivocabilmente il flusso di cassa in uscita (movimenti bancari)
5. Non sono consentiti pagamenti in contanti a tecnici e professionisti ma possono essere ammessi nella normale operatività per operazioni di importo complessivo limitato (fino a 100 euro).
6. Nel caso di versamento delle ritenute e dei contributi, dovrà essere prodotta copia del modello F24.
7. In aggiunta alla suddetta documentazione minima, potrà essere fornita e/o richiesta ulteriore documentazione integrativa (copia dei libri contabili, movimenti bancari, copia degli assegni e delle relative matrici, ecc.) comprovante la spesa.

4.6 Identificazione delle attrezzature e arnie acquistate

a) attrezzature

Tutte le attrezzature che beneficeranno del contributo ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007 dovranno essere identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di approvazione del programma e il nome dell'Associazione di appartenenza del beneficiario.

b) arnie

Alle arnie dovrà essere applicata una etichetta della grandezza sufficiente a contenere le informazioni di cui al punto precedente - con in aggiunta - la ragione sociale del beneficiario, in alternativa sarà sufficiente che in luogo della ragione sociale del beneficiario, venga apposto un numero di riferimento univoco cui corrisponda il nominativo del beneficiario su apposito registro in possesso delle medesime Associazioni.

4.7 Termini e modalità di presentazione della documentazione a rendiconto delle spese sostenute.

I beneficiari sia Associati che singoli dovranno presentare la documentazione delle spese sostenute, secondo le modalità e i termini indicati dalla Regione Liguria ed in ogni caso non oltre il **30 giugno 2011** in modo da consentire agli Uffici regionali gli opportuni controlli sull'attuazione dei programmi. Il tutto dovrà essere indirizzato a **REGIONE LIGURIA - Ufficio Produzioni Agroalimentari, Via Fieschi 15 16121 Genova** con le seguenti modalità:

- Spedizione con plico postale raccomandato. In tal caso per la verifica del rispetto del termine finale stabilito per la loro presentazione farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante;

- Consegna a mano. In tal caso la documentazione dovrà essere depositata entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile per la presentazione, in duplice copia, della quale un esemplare è restituito dopo protocollazione;

4.8 Documentazione da presentare in allegato alla richiesta di contributo:

- ❖ Apicoltori singoli e Produttori apistici
 - Cartellina contenente l'elenco delle fatture presentate, le fatture e i documenti giustificativi la spesa.
- ❖ Associazioni di apicoltori riconosciute
 - Lettera riepilogativa del materiale presentato.
 - Programma dettagliato dell'attività svolta diviso per azione e per provincia
 - File "rendiconto attività.xls" suddiviso nelle schede "Elenco fatture" "Compensi rimborsi tecnico" che deve essere compilato in tutte le sue parti e per ciascun tecnico operante. Per ogni tecnico partecipante al programma, il file "Rimborsi tecnico" dovrà riportare per ogni giornata di attività l'importo richiesto.
 - Cartellina contenente l'elenco delle fatture presentate, le fatture e i documenti giustificativi la spesa.

4.9 Vincoli

Le attrezzature e le apparecchiature varie, il cui uso ed utilità economica non si esauriscono entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti per un periodo minimo di **5 anni** dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore, a condizione che siano stati tempestivamente comunicati all'Ufficio regionale competente.

a. Note esplicative e modulistica.

Si dà incarico all'ufficio Produzione Agroalimentari a produrre, se necessario, eventuale ulteriore documentazione esplicativa, modelli per la rendicontazione e quanto altro possa servire alla corretta attuazione del programma.

4.10 Finanziamento del programma (vedi delibera)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18.02.2011**N. 155**

Artt. 3 e 4 l.r. n. 58/2009. Nomina membro esperto del Comitato Tecnico di Bacino dell'Autorità di Bacino Regionale, in rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA:

- la L.R. 58/2009, recante Modifiche all'assetto dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, ed, in particolare:
 - l'art. 2 che, al comma 1, prevede l'istituzione di un'unica Autorità di Bacino per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale, denominata Autorità di Bacino Regionale, nonché, alla lett. a) del comma 2, individua la Giunta Regionale tra gli Organi dell'Autorità di Bacino Regionale;
 - l'art. 3 comma 1 lettera c), che pone in capo alla Giunta Regionale la nomina dei componenti del Comitato Tecnico di Bacino, secondo quanto indicato dall'art. 4 commi 2 e 3;
 - l'art. 4, che disciplina, in particolare, la composizione del Comitato Tecnico di Bacino, Organo dell'Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett. c);
- la D.G.R. n. 649 del 11.06.2010, con la quale la Giunta Regionale, in qualità di organo dell'Autorità di Bacino Regionale, ha in particolare nominato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 c. 1. lett. c) e 4 commi 2 e 3 L.R. n. 58/2009, i componenti del Comitato Tecnico di Bacino, fatta salva l'integrazione dello stesso Comitato con il pervenire della designazione dei propri rappresentanti, quali membri esperti, da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

PRESO ATTO che, con nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. PG/2011/6082 del 18.01.2011, è pervenuta la designazione della dott.ssa Raffaella Zucaro, quale membro esperto del Comitato Tecnico di Bacino dell'Autorità di Bacino Regionale ex L.R. 58/2009, in rappresentanza dello stesso Ministero.

RITENUTO, pertanto necessario di procedere all'integrazione dei componenti del Comitato Tecnico di Bacino ex L.R. 58/2009, nominando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 c. 1. lett. c) e 4 commi 2 e 3 L.R. n. 58/2009, la dott.ssa Raffaella Zucaro, quale membro esperto dello stesso Comitato, in rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile, Caccia e Pesca Acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita Consapevoli,

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa,

- 1 di procedere all'integrazione dei componenti del Comitato Tecnico di Bacino ex L.R. 58/2009, nominando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 c. 1. lett. c) e 4 commi 2 e 3 L.R. n. 58/2009, la dott.ssa Raffaella Zucaro, quale membro esperto dello stesso Comitato, in rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- 2 di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Cristina Fiordaliso

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE**

07.02.2011**N. 273**

PSR Liguria - misura 111 "Progetti dimostrativi". Rettifica del decreto del dirigente n. 3372/2010 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

VISTA:

- l'azione "Progetti dimostrativi" della misura 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale" del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007 - 2013, di seguito PSR;
- la DGR n. 1331 del 9 ottobre 2009, con la quale sono state approvate modalità e criteri per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla citata azione "Progetti dimostrativi" della misura 111 del PSR;
- il Decreto del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole n. 1694 del 17/06/2010, con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili a valere sulla citata misura 111 "Progetti dimostrativi" del PSR;

RICHIAMATO il Decreto del Dirigente n. 3372 del 3/11/2010, con il quale è stato rettificato il sopracitato Decreto del Dirigente n. 1694/2010, modificato con Decreto del Dirigente n. 2433/2010;

CONSIDERATO che la domanda di aiuto n. 94750058763, relativa al progetto "La lavanda: riqualificazione di una coltura tradizionale e nuove prospettive di sviluppo" presentata dal Centro per l'Istruzione Professionale e l'Assistenza Tecnica di Imperia (di seguito C.I.P.A.T.), è risultata ammissibile e finanziabile ai sensi del citato Decreto del Dirigente n. 3372/2010;

RILEVATO che alla suddetta domanda di aiuto è stato attribuito nella graduatoria di cui al sopracitato Decreto per mero errore materiale il numero 94750058656, anziché il numero identificativo 94750058763;

RITENUTO pertanto necessario rettificare la graduatoria di cui al citato Decreto del Dirigente n. 3372/2010 come segue:

- attribuire alla domanda di aiuto presente nella posizione 8 della citata graduatoria il numero identificativo n. 94750058763 anziché n. 94750058656.

DECRETA

per i motivi in premessa indicati:

1. di rettificare il Decreto del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese n. 3372/2010, attribuendo alla domanda di aiuto presente nella posizione 8 della graduatoria, approvata ai sensi della DGR n. 1331/2009 a valere sulla misura 111 "Progetti dimostrativi" del PSR il numero identificativo n. 94750058763 anziché n. 94750058656, come da documento allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria;
2. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Carmisciano

(allegato omissis)

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI**

15.02.2011

N. 281

Riconoscimento personalita' giuridica di diritto privato "Fondazione Maria Gabriella Demaestri O.N.L.U.S." con sede a Borghetto di Vara (SP) mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui s'intendono integralmente richiamate,

1. sono approvati:
 - l'Atto costitutivo redatto in data 17 aprile 2010, a rogito dottoressa Beatrice di Marino Notaio iscritto nei Distretti Notarili Riuniti della Spezia e Massa, repertorio n. 4471, raccolta n. 2723, con cui è stata costituita la "Fondazione Maria Gabriella Demaestri" con sede in Borghetto di Vara (SP) piazza Umberto I, n. 3,
 - l'Atto di modifiche alla costituzione di Fondazione redatto in data 25 novembre 2010, a rogito dottoressa Beatrice di Marino Notaio iscritto nei Distretti Notarili Riuniti della Spezia e Massa, repertorio n. 4704, raccolta n. 2913,
 - l'Atto di modifiche alla costituzione della "Fondazione Maria Gabriella Demaestri O.N.L.U.S." redatto in data 7 febbraio 2011, a rogito dottoressa Beatrice di Marino Notaio iscritto nei Distretti Notarili Riuniti della Spezia e Massa, repertorio n. 4816, raccolta n. 3002,
 - lo statuto allegato all'Atto di modifiche alla costituzione della "Fondazione Maria Gabriella Demaestri O.N.L.U.S." redatto in data 7 febbraio 2011;

allegati al presente provvedimento in copia conforme alla copia autentica in atti;

2. è riconosciuta la Personalità Giuridica di diritto privato alla "Fondazione Maria Gabriella Demaestri O.N.L.U.S." con sede in Borghetto di Vara mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato della Regione Liguria, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
3. è iscritta la "Fondazione Maria Gabriella Demaestri O.N.L.U.S." nel Registro delle Persone Giuridiche di Diritto Privato istituito presso la Regione Liguria;
4. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Rossella Gagnoli

(allegati omissi)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE ED ENERGIA 16.02.2011 N. 299

L.r. 29 maggio 2007 n. 22 "Norme in materia di energia". Inserimento di ulteriori professionisti nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetica.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per quanto meglio in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato:

- di iscrivere all'elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica di cui all'art. 30 della legge regionale n. 22/2007 ad oggetto "Norme in materia di materia di energia" i seguenti 59 professionisti in possesso dei requisiti stabiliti con D.G.R. 1254/2009:

N° Cer.	Cognome	Nome	Titolo	Indirizzo	Cap	Pr.	Comune	Professione	Formaz.	Anno formaz.
2360	Bazzocchi	Stefano	Architetto	Via XXVII Marzo, 108 c/o Officina Spezzina d'Architettura	19100	SP	LA SPEZIA	Professionista	Base	2011
4561	Tomasello	Fabio	Geometra	Galleria Garibaldi, 21 c/o Studio Tecnico	15011	AL	ACQUI TERME	Professionista	Base	2010
4562	Aprà	Ambra	Geometra	Strada Monte Cerchio, 4	13900	BI	BIELLA	Professionista	Base	2010
4563	Arecco	Massimo	Architetto	Via Montenotte, 16/3C c/o Studio Tecnico	17100	SV	SAVONA	Professionista	Base	2010
4564	De Bellis	Rosa	Architetto	Via Posalunga, 34	16132	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4565	Legname	Fabio	Perito Industriale	Galleria R. Sanzio, 22/5 c/o Teknostudio	54100	MS	MASSA	Professionista	Base	2010
4566	Mardessich	Senko	Ingegnere	Via Isolabuona, 105	16019	GE	RONCO SCRIVIA	Professionista	Base	2010
4567	Negro	Stefano	Ingegnere	Via Nuova, 16	18018	IM	TAGGIA	Professionista	Base	2010
4568	Rebagliati	Danilo	Geometra	Via Nizza, 54A/12	17100	SV	SAVONA	Professionista	Base	2010
4569	Gandolfo	Marco	Architetto	Salita Granarolo, 79/2	16127	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4570	Denegri	Lodovico	Ingegnere	Via della Torretta, 10/1	16011	GE	ARENZANO	Professionista	Base	2010
4571	Balderi	Orlando	Architetto	Via Crociale, 157	55045	LU	PIETRASANTA	Professionista	Base	2010
4572	Corallo	Gisella	Architetto	Lungomare C. Colombo, 138	18100	IM	IMPERIA	Professionista	Base	2010
4573	Lazzarino	Raffaele	Architetto	Via N. Pesce, 2	18018	IM	TAGGIA	Professionista	Base	2010
4574	Sanguineti	Gianfranco	Ingegnere	Viale Modugno, 23/30 c/o Studio Tecnico	16156	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4575	Sanguineti	Stefano	Ingegnere	Viale Modugno, 23/30 c/o Studio Tecnico	16156	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4576	Rasore	Roberto	Architetto	Via Berchet, 2/6B	16154	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4577	Lazio	Michele	Architetto	Via Val Trebbia, 40F	16141	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010

4578	Guazzotti	Margherita	Architetto	Salita Aicardi, 28	18100	IM	IMPERIA	Professionista	Base	2010
4579	Sasso	Elisabetta	Architetto	Via Puccini, 9	18100	IM	IMPERIA	Professionista	Base	2009
4580	Lanteri	Luca	Architetto	Via Belgrano, 3 c/o Studio Tecnico	18100	IM	IMPERIA	Professionista	Base	2009
4581	Venturoli	Alexandra	Geometra	Via Rondò Garibaldi, 1 c/o Studio Tecnico	18038	IM	SAN REMO	Professionista	Base	2010
4582	Fontana	Mirko	Geometra	Loc. Villanoce, 31 c/o Studio Tecnico	16048	GE	REZZOAGLIO	Professionista	Base	2010
4583	Agnese	Raffaello	Geometra	Via Gen. Ardoino, 287	18013	IM	DIANO MARINA	Professionista	Base	2010
4584	Merlo	Daniele	Ingegnere	Via dei Colli, 11/B	16011	GE	ARENZANO	Professionista	Base	2010
4585	Vicinanza	Luciano	Ingegnere	Piazza Italia, 2 c/o Ufficio Tecnico Comune Loano	17025	SV	LOANO	Dipendente di ente od organismo pubblico	Base	2009
4586	De Paola	Silvia	Architetto	Via Sestri, 58/3	16154	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4587	Torre	Sergio	Ingegnere	Via della Libertà, 3/13	16129	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4588	Mercurio	Fabrizio	Ingegnere	Via De Amicis, 104	18038	IM	SAN REMO	Professionista	Base	2010
4589	Comino	Massimiliano	Ingegnere	Residenza Parco Europa, 20	12084	CN	MONDOVI'	Professionista	Base	2010
4590	Conte	Valentina Valeria	Architetto	Via B. Ricasoli, 18/9	16156	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4591	Piaggio	Ferruccio	Architetto	Via Fumagalli, 1 c/o Spaziovuoto	20143	MI	MILANO	Professionista	Base	2010
4592	De Biasi	Sara	Architetto	Via D. Oliva, 2A/16	16153	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4593	Organetto	Federico	Perito Industriale	Via A. Travi, 17	16154	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4594	Bonelli	Roberto	Geometra	Via C. Cabella, 22/C	16122	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4595	Urbini	Alessio	Architetto	Strada Villetta, 50 c/o Studio Tecnico	18038	IM	SAN REMO	Professionista	Base	2010
4596	Rossi	Cecilia	Ingegnere	Via F.lli Coda, 57/7	16166	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4597	Lunardi	Nicola	Architetto	Via San Lorenzo, 2/1 c/o Studio Tecnico	16123	GE	GENOVA	Professionista	Base	2009
4598	Rusca	Veronica	Architetto	Piazza Sarzano, 6F/6	16128	GE	GENOVA	Professionista	Base	2009
4599	Quartara	Marco	Perito Industriale	Viale D. Hanbury, 10/A	17021	SV	ALASSIO	Professionista	Base	2010
4600	Botto	Gianluca	Ingegnere	Via Fiumara, 7/42	16149	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4601	Perassolo	Gianfranco	Geometra	Via Borgata, 8	15060	AL	GRONDONA	Professionista	Base	2010
4602	Solari	Stefano	Geometra	Vico della Rosa, 2/2 c/o Studio Tecnico	16035	GE	RAPALLO	Professionista	Base	2010
4603	Vernazzano	Virginia	Architetto	Salita San Barnaba, 24E/3	16136	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4604	Volpe	Armando	Ingegnere	Via Fatebenefrate lli, 4 c/o Studio Tecnico	10137	TO	TORINO	Professionista	Base	2010
4605	Fazio	Luca	Perito Industriale	Via Campomarzio, 44/1	17019	SV	VARAZZE	Professionista	Base	2010
4606	Patrone	Michele	Architetto	Via Albenga, 6 Fraz. Muzio	18036	IM	PIEVE DI TECO	Professionista	Base	2010

4607	Milanese	Laura	Architetto	Via Galata, 39/5A c/o Studio Tecnico	16121	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4608	Cosimo	Laura	Architetto	Piazza Scuole Pie, 10 c/o Studio GAP Assoc.	16123	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4609	Conti	Carla	Architetto	Via Roma, 47	18016	IM	SAN BARTOLOMEO AL MARE	Professionista	Base	2010
4610	Bologna	Stefano	Ingegnere	Via Bolzano, 32 c/o Studio Tecnico	27100	PV	PAVIA	Professionista	Base	2010
4611	Bologna	Raffaella	Ingegnere	Via Sondrio, 18	27100	PV	PAVIA	Professionista	Base	2010
4612	Callegaro	Matteo	Ingegnere	Via Madonna del Bosco, 22	17014	SAV ON A	CAIRO MONTENOTTE	Professionista	Base	2010
4613	Marcenaro	Luca	Ingegnere	Via Argine Destro, 177/8 c/o Studio Tecnico	18100	IM	IMPERIA	Professionista	Base	2010
4614	Callegaro	Giovanni Carlo	Ingegnere	Via Madonna del Bosco, 41	17014	SV	CAIRO MONTENOTTE	Professionista	Base	2010
4615	Borgatta	Matteo	Ingegnere	Via Negroponte, 57/15	16154	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4616	Bacigalupo	Silvia	Ingegnere	Via dei Devoto, 195	16033	GE	LAVAGNA	Professionista	Base	2010
4617	Carli	Daniele	Geometra	Via Ulivi, 17 c/o Studio Tecnico Assoc.	54033	MS	CARRARA	Professionista	Base	2010
4618	Garau	Norman	Geometra	Vico della Rosa, 2/2 c/o Studio Tecnico	16035	GE	RAPALLO	Professionista	Base	2010
4619	Zucco	Giovanni	Ingegnere	Via Casaregis, 1	16129	GE	GENOVA	Professionista	Base	2010
4620	Mochi	Sonia	Geometra	Via Genova, 486	19123	SP	LA SPEZIA	Professionista	Base	2009
4621	Morettini	Serena	Geometra	Via Buonviaggio, 82 c/o Studio Tecnico	19125	SP	LA SPEZIA	Professionista	Base	2010
4622	Bellotti	Simone	Geometra	Via Buonviaggio, 82 c/o Studio Tecnico	19125	SP	LA SPEZIA	Professionista	Base	2010
4623	Sorrenti	Marco	Architetto	Via Salvo d'Acquisto, 1	17023	SV	CERIALE	Professionista	Base	2010

- di riconoscere ai suddetti professionisti la qualifica di certificatore energetico per la Regione Liguria come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1601 del 2.12.2008 così come modificata dalla deliberazione n. 1254 del 21.09.2009;
- di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria, e sul sito WEB della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Gianni Dellacasa

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI
07.02.2011 **N. 312**

Approvazione nuovo statuto della fondazione "Monsignor Giuseppe Bertolotti" con sede in Altare iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 231.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte e che qui s'intendono integralmente richiamate,

1. è approvato il nuovo statuto di cui al verbale di consiglio di amministrazione della fondazione "Monsignor Giuseppe Bertolotti", redatto in data 21 dicembre 2010 dal dott. Marco Pino Notaio in Savona, iscritto al Collegio Notarile Distrettuale di Savona, n. 79945 di repertorio e n. 9170 di raccolta, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale in copia conforme alla copia autentica in atti;
2. il nuovo statuto della fondazione "Monsignor Giuseppe Bertolotti" è iscritto nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato della Regione Liguria;
3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Rossella Gragnoli

(allegato omissis)

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO
SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

16.02.2011

N. 335

Integrazione dei componenti del Comitato consultivo per la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 6, l.r. 20 agosto 1998, n. 28.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di nominare ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera l) della legge regionale 20 agosto 1998 n. 28 (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace), i sottoelencati componenti del Comitato consultivo per la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo:

* Dr.ssa Chiara Franciosi, esperta della Consulta regionale per l'immigrazione, membro effettivo;

* Dott.ssa Elisa Turno, esperta della Consulta regionale per l'immigrazione, membro supplente;

2. di dare atto che i componenti nominati restano in carica, come previsto dall'articolo 7, comma 3, per la durata della vigente legislatura;

3. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

18.02.2011**N. 992**

Pratica: D/2310. Titolare: Comunita' di utenti di Villa Mezzana. Domanda di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua per uso: irriguo. Comune di: Davagna. Domanda pervenuta in data: 02.03.1993.

LA DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1 Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Comunione di utenti di Villa Mezzana di derivare dal rio Donega, (bacino del torrente Bisagno), in località Villa Mezzana del Comune di Davagna, una portata non superiore a moduli 0,0045 (litri/ secondo 0,45) di acqua per uso irriguo;

Omissis

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

04.02.2011**N. 725**

CI07666 - Concessione idraulica per posa di canalina su contenente cavi su ponte S.P. n. 77 "di Boasi" al km 00+300 - t. Lavagna - Comune di Lumarzo. Richiedente: Invitalia S.p.A./Infratel Italia S.p.A..

IL DIRIGENTE

Omissis

CONCEDE

Alla Soc. Invitalia S.p.A./Infratel Italia S.p.A. - Via Calabria 46 - Roma, l'uso del bene demaniale (Ml 14 in attraversamento del torrente T. Lavagna), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 1010, Foglio 36 Sezione in Comune di Lumarzo costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.03.2011 fino al 31.12.2016. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio Per l'uso di posa di scatolare aggraffato su ponte S.P. n. 77 "di Boasi" al km 00+300 nel Comune di Lumarzo si è stabilito il canone annuale di euro 281,36 (duecentoottantuno/36) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "posa di scatolare aggraffato su ponte S.P. n. 77 "di Boasi" al km 00+300 nel Comune di Lumarzo" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di **24 mesi** decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

04.02.2011

N. 726

CI07660 - Concessione idraulica per sostituzione di condotta idrica 150 mm (pn40) - rio Senza Nome affl. Torr. Sardorella- loc. Piccarello - Sant'Olcese; CI07723 - Concessione idraulica per sostituzione di condotta idrica 150 mm (pn40) - rio Sardorella - Loc. Piccarello - Sant'Olcese. Richiedente: Mediterranea delle Acque S.p.A. - Rete idrica.

IL DIRIGENTE

Omissis

CONCEDE

Alla Soc. Mediterranea Acque S.p.A. - Idrica - VIA S.S. Giacomo E Filippo, 7 - Genova, l'uso del bene demaniale (Ml 15 + 9 in attraversamento del torrente T. Sardorella (CI07723) e rio Senza Nome (CI07660)), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 281, Foglio 10 Sezione in Comune di Sant'Olcese costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.03.2011 fino al 31.12.2016. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l'uso di condotta idrica aggraffata a ponti esistenti 150 MM (PN40) - rio Sardorella - loc. Piccarello - Sant'Olcese - conc.: Mediterranea delle Acque S.p.A. si è stabilito il canone annuale di euro 306,93 (CI07723) 236,90 (CI07660) (trecentosei/93 (CI07723) duecentotrentasei/90 (CI07660)) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

OGGETTO CONCESSIONE	CANON E	DEP. CAUZ.
CI07660	236,90	473,80
CI07723	306,93	613,86

TOTALE	543,83	1087,66
---------------	---------------	----------------

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "condotta idrica aggraffata a ponti esistenti 150 MM (PN40) - rio Sardorella - loc. Piccarello - Sant'Olcese - Conc.: Mediterranea delle Acque S.p.A. " sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di **24 mesi** decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

08.02.2011**N. 744**

CI05378 - Concessione idraulica per oleodotto dn 6" (dn150 acciaio) lungh. 1855,00 m in subalveo longitudinale - tratta da deposito costiero Sigemi a deposito Europetrol - t.ti Polcevera e Secca - Loc.: San Quirico-Morigallo (Genova). Concessionario: Erg Petroli S.p.A..

IL DIRIGENTE

Omissis

CONCEDE

Alla Soc. ERG Petroli S.p.A. - sede legale Via Brancati, 60 - 00144 Roma domiciliata c/o Deposito Total ERG Via Stalingrado, 98 - Savona (SV), il mantenimento e l'uso del bene demaniale (m 1.855 in attraversamento dei torrenti Polcevera e Secca), realizzato in prossimità dei terreni identificati dal mappale 589, Foglio 20 Sezione D in Comune di Genova (GE), costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.03.2011 fino al 31.12.2016.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per il mantenimento e l'uso di "Oleodotto dn 6" (dn150 acciaio) lungh. 1855,00 m in subalveo longitudinale - tratta da deposito costiero Sigemi a deposito Europetrol - t.ti Polcevera e Secca - loc.: San Quirico-Morigallo (Genova) - Concessionario: ERG Petroli S.p.A. - Scadenza concessione: 31.12.2016" si è stabilito il canone annuale di euro 3.042,56 (tre mila quaranta due / 56 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

16.02.2011**N. 959**

CI07694 - Concessione idraulica per realizzazione di attraversamento mediante condotta fognaria di diametro pari a 160mm - Rio Terroso - Via Ronco - Cogoleto. Concessionario: AM.TER. S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. AM.TER. S.p.A. - Via Rati 66 - Cogoleto - AM.TER. S.p.A., l'uso del bene demaniale (Ml 1 in attraversamento del torrente rio Terroso), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 1799, in Comune di Cogoleto costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.04.2011 fino al 31.12.2016. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l'uso di realizzazione di attraversamento mediante condotta fognaria di diametro pari a 160mm - Rio Terroso - Via Ronco - Cogoleto si è stabilito il canone annuale di euro 236,90 (duecentotrentasei/90) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "Realizzazione di attraversamento MEDIANTE condotta fognaria di diametro pari a 160mm - Rio Terroso - Via Ronco - Cogoleto " sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di **36 mesi** decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

21.02.2011**N. 1007**

CG01015 - Concessione greto per tombinatura scatolare con sez. 5,00x2,80 m e lungh. 45,00 m e sfruttamento 228,50 m2 area di risulta ad uso strade e piazzali stablimento - Rio Mermi (rio Montesignano) - Loc. Montesignano di Ponte Carrega (Genova). Concessionario: Italcementi S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Italcementi S.p.A. - Via Camozzi, 124 - Bergamo, il mantenimento e l'uso del bene demaniale (mq 229,00 in attraversamento del torrente r. Mermi (o rio Montesignano)), in prossimità dei terreni identificati dal mappale n. 776, Foglio 41 Sezione E in Comune di Genova, costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.04.2011 fino al 31.12.2016.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per il mantenimento e l'uso di una: "Tombinatura scatolare con sez. 5,00x2,80 m e lungh. 45,00 m e sfruttamento 228,50 m2 area di risulta ad uso strade e piazzali stablimento - Rio Mermi (rio Montesignano) - Loc. Montesignano di Ponte Carrega (Genova) - Concessionario: Italcementi S.p.A. - Scadenza concessione: 31.12.2016", si è stabilito il canone annuale di euro 803,81 (otto cento tre/81 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

21.02.2011**N. 1008**

CI00936 - Concessione idraulica per briglia (superiore) di 5,44 m² per intercettazione e trattenuta detriti della cava Forte dei Ratti - fosso Coniglio - Loc. Finocchiara di Quezzi (Genova). Concessionario: Italcementi S.p.A..

IL DIRIGENTE

Omissis

CONCEDE

Alla Soc. Italcementi S.p.A. - Via Camozzi, 124 - Bergamo, il mantenimento e l'uso del bene demaniale (mq 5,00 sul torrente fosso Coniglio), in prossimità dei terreni identificati dal mappale n. 77, Foglio 27 Sezione A in Comune di Genova, costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.04.2011 fino al 31.12.2016.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per il mantenimento e l'uso di una: "Briglia (superiore) di 5,44 m² per intercettazione e trattenuta detriti della cava Forte dei Ratti - Fosso Coniglio - Loc. Finocchiara di Quezzi (Genova) - Concessionario: Italcementi S.p.A. - Scadenza concessione: 31.12.2016", si è stabilito il canone annuale di euro 197,42 (cento novanta sette/42 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

21.02.2011**N. 1009**

CI01217 - Concessione idraulica per condotta idrica dn500 in baule cls di protezione 5,00x3,00 m in attr. trasv. aereo obliquo adduttrice acqua stabilimento - Rio Mermi (o rio Montesignano) - Loc. Montesignano di Ponte Carrega (Genova). Concessionario: Italcementi S.p.A..

IL DIRIGENTE

Omissis

CONCEDE

Alla Soc. Italcementi S.p.A. - Via Camozzi, 124 - Bergamo, il mantenimento e l'uso del bene demaniale (m 5,00 in attraversamento del rio Mermi (o rio Montesignano)), in prossimità dei terreni identificati dal mappale n. 289, Foglio 41 Sezione E in Comune di Genova, costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.04.2011 fino al 31.12.2016.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per il mantenimento e l'uso di una: "Condotta idrica dn500 in baule cls di protezione 5,00x3,00 m in attr. trasv. aereo obliquo adduttrice acqua stabilimento - Rio Mermi (o rio Montesignano) - Loc. Montesignano di Ponte Carrega (Genova) - Concessionario: Italcementi S.p.A. - Scadenza concessione: 31.12.2016", si è stabilito il canone annuale di euro 493,55 (quattro cento novanta tre/55 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

21.02.2011**N. 1010**

CI01262 - Concessione idraulica per tombinatura scatolare con sez. 4,30x2,30 m e lungh. 135,00 m ad uso canale scolmatore e sfruttamento di 492,00 m2 area di risulta ad uso strade e piazzali stabilimento (contiene CI01218) - Rio Mermi (o rio Montesignano) - Loc.: Montesignano di Ponte Carrega (Genova). Concessionario: Italcementi S.p.A.

IL DIRIGENTE

Omissis

CONCEDE

Alla Soc. Italcementi S.p.A. - Via Camozzi, 124 - Bergamo, il mantenimento e l'uso del bene demaniale (mq 492 in attraversamento del torrente r. Mermi (o rio Montesignano)), in prossimità dei terreni identificati dal mappale n. 296, Foglio 41 Sezione E in Comune di Genova, costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.04.2011 fino al 31.12.2016.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per il mantenimento e l'uso di una: "Tombinatura scatolare con sez. 4,30x2,30 m e lungh. 135,00 m ad uso canale scolmatore e sfruttamento di 492,00 m2 area di risulta ad uso strade e piazzali stabilimento (contiene CI01218) - Rio Mermi (o rio Montesignano) - Loc.: Montesignano di Ponte Carrega (Genova) - Concessionario: Italcementi S.p.A. - Scadenza concessione: 31.12.2016", si è stabilito il canone annuale di euro 1.730,74 (mille sette cento trenta/74 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

21.02.2011**N. 1011**

CI01626 - Concessione idraulica per tombinatura scatolare con sez. 4,30x2,30 m e lungh. 135,00 m ad uso canale scolmatore e sfruttamento di 492,00 m2 area di risulta ad uso strade e piazzali stabilimento (contiene CI01218) - Rio Mermi (o rio Montesignano) - Loc.: Montesignano di Ponte Carrega (Genova). Concessionario: Italcementi S.p.A..

IL DIRIGENTE

Omissis

CONCEDE

Alla Soc. Italcementi S.p.A. - Via Camozzi, 124 - Bergamo, il mantenimento e l'uso del bene demaniale (mq 15,00 sul rio fosso Coniglio), in prossimità dei terreni identificati dal mappale n. 54, Foglio 27 Sezione A in Comune di Genova, costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.04.2011 fino al 31/12/2016.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per il mantenimento e l'uso di una: "Briglia (inferiore) di 15 m2 per intercettazione e trattenuta detriti della cava Forte dei Ratti - Fosso Coniglio - Loc. Finocchiara di Quezzi (Genova) - Concessionario: italcementi S.p.A. --- Scadenza concessione: 31.12.2016", si è stabilito il canone annuale di euro 197,42 (cento novanta sette/42 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

21.02.2011**N. 1012**

CI05667 - Concessione idraulica per rete condutture di vario diametro aggraffate alle sponde ed in attraversamento del canale interno allo stabilimento - Rio Mermi (o rio Montesignano) - Loc. Montesignano di Ponte Carrega (Genova). Concessionario: Italcementi S.p.A..

IL DIRIGENTE

Omissis

CONCEDE

Alla Soc. Italcementi S.p.A. - Via Camozzi, 124 - Bergamo, il mantenimento e l'uso del bene demaniale (varie lunghezze in attraversamento del torrente r. Mermi (o rio Montesignano)), in prossimità dei terreni identificati dal mappale n. 254, Foglio 41 Sezione E in Comune di Genova, costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.04.2011 fino al 31.12.2016.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per il mantenimento e l'uso di una: "Rete condutture di vario diametro aggraffate alle sponde ed in attraversamento del canale interno allo stabilimento - Rio Mermi (o rio Montesignano) - Loc. Montesignano di Ponte Carrega (Genova) - Concessionario: Italcementi S.p.A. - Scadenza concessione: 31.12.2016", si è stabilito il canone annuale di euro 5.527,75 (cinque mila cinque cento venti sette/75 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

21.02.2011**N. 1013**

CI05668 - Concessione idraulica per ponte pedonale in c.a. dimensioni 5,00x4,40 m (22,00 m2) a campata unica - Rio Mermi (o rio Montesignano) - Loc. Montesignano di Ponte Carrega (Genova). Concessionario: Italcementi S.p.A..

IL DIRIGENTE

Omissis

Alla Soc. Italcementi S.p.A. - Via Camozzi, 124 - Bergamo, il mantenimento e l'uso del bene demaniale (varie lunghezze in attraversamento del torrente r. Mermi (o rio Montesignano)), in prossimità dei terreni identificati dal mappale n. 254, Foglio 41 Sezione E in Comune di Genova, costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.04.2011 fino al 31.12.2016.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per il mantenimento e l'uso di un: "Ponte pedonale in c.a. dimensioni 5,00x4,40 m (22,00 m2) a campata unica - Rio Mermi (o rio Montesignano) - Loc. Montesignano di Ponte Carrega (Genova) - Concessionario: Italcementi S.p.A. - Scadenza concessione: 31.12.2016", si è stabilito il canone annuale di euro 197,42 (centonovantasette/42 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

19.01.2011

N. 247

Torrente Merula. Concessione in sanatoria per derivazione d'acqua ad uso irriguo in località Perobrighero – San Bartolomeo del Comune di Andora. Concessionario: Londri Alessandro.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i., per quanto di competenza" e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, al signor Londri Alessandro é concesso in sanatoria di derivare dal torrente Merula, in località Perobrighero - San Bartolomeo del Comune di Andora, una quantità di acqua non superiore a Moduli medi 0,003 (litri/sec. 0.3) - prelievo istantaneo pari a moduli 0.0166 (1/sec 1.66) per quattro ore giornaliere dalle ore 06.00 alle ore 10.00 ad uso irriguo, per irrigare circa mq. 5.870 di terreno in Comune di Andora.
2. la concessione é accordata per ANNI QUARANTA successivi e continui decorrenti dal 13/06/1999, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 12709 di repertorio in data 18/11/2010

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

02.02.2011

N. 638

Rio Mazzeno. Concessione in sanatoria con variante per realizzazione attraversamenti con impianto telefonico inserito in canaletta aggraffata all'argine sinistro in località Mazzeno del Comune di Noli. Concessionario: Telecom Italia S.p.a.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1. di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Telecom Italia S.p.A. all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12743 di repertorio in data 21 /8/2011 ;

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

09.02.2011**N. 848**

Rinuncia Concessione per derivare ad uso industriale dal Torrente Varatella in Comune di Toirano. Concessionario: Cave Marchisio.

IL DIRIGENTE

DECRETA

Omissis

1. di accogliere, ai sensi dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i. per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la domanda della Soc. Cave Marchisio S.p.A. - Toirano di rinuncia alla derivazione d'acqua ad uso industriale dal Corso d'acqua Torrente Varatella iscritto con il n° 71 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Savona, una portata di moduli 0,01 (1/sec. 1) - Località Edifizi - Comune di Toirano, con l'obbligo del pagamento del canone annuo fino alla scadenza dell'annualità in corso alla data di presentazione della domanda.
2. Di accordare, per quanto di competenza, il nulla osta allo svincolo del deposito cauzionale di euro 3098,74 (già L. 6.000.000) alla Soc. Cave Marchisio S.p.A. - Toirano con sede in Via Provinciale nr. 1 Toirano, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti come da quietanza n. 278 in data 06/11/1986 posizione n. 43095.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

11.02.2011**N. 923**

Torrente Neva. Località Benessea Sciorrea. Comune di Cisano sul Neva. Concessione per la realizzazione di attraversamento con cavo telefonico aereo. Concessionario: Telecom Italia S.p.a.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Telecom Italia S.p.A. all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12764 di repertorio in data 08/02/2011;

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

02.02.2011

N. 641

IL DIRIGENTE

OMISSIS

AUTORIZZA

Corso d'acqua Torrente Arzocco. Comune di Varazze. Concessione assentita con atto dirigenziale N. 8372 del 24.11.2008 nuova autorizzazione ai fini idraulici per realizzazione lavori. Soggetto autorizzato: Acquedotto di Savona S.p.a.

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, alla Società ACQUEDOTTO di SAVONA S.p.A. l'esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico in argomento, su terreno di proprietà demaniale,

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

02.02.2011

N. 642

IL DIRIGENTE

OMISSIS

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, alla Società ACQUEDOTTO di SAVONA S.p.A. l'esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico in argomento, su terreno di proprietà demaniale,

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

11.02.2011**N. 928**

Corsi d'acqua vari. Comune di Bormida. Conferenza dei Servizi per approvazione progetto di realizzazione di una rete interrata di tipo mt lungo la Sp 16 (Rif. Pratica Prc N. 3015) Autorizzazione ai fini idraulici per l'esecuzione dei lavori di attraversamento dei corsi d'acqua. Soggetto autorizzato: Ligure Eolica S.r.l.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Ligure Eolica srl all'esecuzione dei lavori in argomento, su terreno di proprietà demaniale.

OMISSIS

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

17.02.2011**N. 90**

Nulla Osta N. 12121. Ditta: Comune di Portovenere. Autorizzazione relativa alla rimozione di depositi detritici lungo l'alveo del Fosso Baccioni, del Fosso Camera e del Canale di Ria in Comune di Portovenere, località Le Grazie.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

il rilascio alla ditta: COMUNE DI PORTOVENERE, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, del nulla osta ai soli fini idraulici relativo alla rimozione di depositi detritici lungo l'alveo del Fosso Baccioni, del Fosso Camera e del Canale di Ria, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

OMISSIS

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

24.02.2011**N. 104**

Nulla Osta N* 12107. Ditta: AERONAUTICA MILITARE COMANDO RETE POL (AEROPORTO DI PARMA). Autorizzazione relativa ai lavori di pulizia dell'alveo e ripristino delle sponde del Torrente Molinello in attraversamento all'area militare POL di Valmolinello B nel Comune di Vezzano Ligure.

OMISSIS

DISPONE

1) il rilascio alla ditta: Aeronautica Militare Comando Rete Pol (Aeroporto di Parma) fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, del nulla osta ai soli fini idraulici relativo ai lavori di pulizia dell'alveo e ripristino delle sponde del Torrente Molinello in attraversamento all'area militare POL di Valmolinello B nel Comune di Vezzano Ligure, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

OMISSIS

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE – RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

17.02.2011**N. 91**

Pratica n. 6062. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa allo spostamento provvisorio di una condotta gas in acciaio in attraversamento inferiore del T. Calcandola, per permettere il rifacimento del ponte di via Cisa nel Comune di Sarzana. Ditta Acam Acque S.p.a.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

1) il rilascio alla ditta Acam Gas S.p.a. fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, della concessione demaniale per lo spostamento provvisorio di una condotta gas in acciaio in attraversamento inferiore del T. Calcandola per permettere il rifacimento del ponte di Via Cisa nel Comune di Sarzana.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE – RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

17.02.2011**N. 94**

Autorizzazione per raccolta legna abbattuta, trasportata e/o depositata dalla corrente dell'alveo e nelle aree demaniali pertinentziali del fiume Vara nel Comune di Beverino.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

DISPONE

- 1) il rilascio alla Ditta Malatesta Giuliano, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la raccolta della legna abbattuta, trasportata e/o depositata dalla corrente lungo il Fiume Vara e le relative aree pertinentziali di proprietà demaniale nel Comune di Beverino.

OMISSIS

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

16.12.2010**N. 3**

GE/118 - Lavori di risanamento conservativo di alcune murature tra i civici 36 e 44 di via Cerusa a Genova-Voltri e sistemazione a verde pubblico attrezzato dell'area di sedime.

La Commissione,

omissis

DELIBERA

- 1) le indennità di esproprio relative alla quota parte della particella 2 dei Signori Pio Lascito "Nino Baglietto" con sede in Cogoleto, Ardissonne Carlo (n. a Genova 25.07.1962), Siri Ivonne ved. Ardissonne (n. a Urbe SV l' 01.10.1936), De Lucis Glorianda (n. a Savona 08.02.1939), Benedetto Rosa ved De Lucis (n. a Genova il 25.07.1913), De Lucis Giuseppe (n. a Savona il 20.05.1942), De Lucis Gian Mario (n. a Niella Tanaro il 23.11.1943), De Lucis Stefano (n. a Savona il 12.05.1951) che sono determinate come di seguito:

Comune di Genova Ditta catastale Ardissonne Ente espropriante Comune di Genova Sez II Foglio31 Mappale329 Indennità definitiva euro 5.898,31 Indennità occupazione euro 857,53

- 2) le indennità di esproprio relative alla quota parte della particella 3 dei Signori Ardissonne Carlo (n. a Genova il 25.07.1962), Siri Ivonne ved. Ardissonne (n. a Urbe SV l'01.10.1936), De Lucis Glorianda (n. a Savona 08.02.1939), Benedetto Rosa ved De Lucis (n. a Genova il 25.07.1913), De Lucis Giuseppe (n. a Savona il 20.05.1942), De Lucis Gian Mario (n. a Niella Tanaro il 23.11.1943), De Lucis Stefano (n. a Savona il 12.05.1951) che sono determinate come di seguito:

Comune di Genova Ditta catastale Ardissonne Ente espropriante Comune di Genova Sez II Foglio31 Mappale330 Indennità definitiva euro 19.407,34 Indennità occupazione euro 2.821,54

- 3) di demandare alla Cassa Depositi e Prestiti per il riconoscimento e calcolo degli interessi compensativi inerenti l'indennità definitiva già depositata;
- 4) di demandare all'Ente espropriante per il riconoscimento della rivalutazione (ex art. 1224 C.C.) in merito alla parte eccedente di valutazione e alla conseguente indennità di occupazione.

IL PRESIDENTE

Arch. Egle Raineri

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

16.12.2010**N. 4**

AP/192 – S.P. N. 8 di Vobbia. Lavori di sistemazione del tratto interno all'abitato di Isola del Cantone.

La Commissione,

omissis

DELIBERA

- 1) le indennità di esproprio relative alla quota parte della Ditta Autostrade SpA che sono determinate come di seguito:

Comune di Isola del Cantone Ditta catastale Autostrade SpA Direzione 1° tronco Ente espropriante Provincia di Genova Foglio29 Mappale489 Indennità definitiva euro 810,00 Indennità occupazione euro 379,31

Comune d Isola del Cantone Ditta catastale Autostrade SPA Direzione 1°tronco Ente espropriante Provincia di Genova Foglio29 Mappale490 Indennità definitiva euro 1590,00 Indennità occupazione euro 744,58

- 2) di demandare alla Cassa Depositi e Prestiti per il riconoscimento e calcolo degli interessi compensativi inerenti l'indennità definitiva

IL PRESIDENTE

Arch. Egle Raineri

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

16.12.2010**N. 5**

AP / 184 – S.P. N. 51 di Livellato. Lavori di ripristino e consolidamento cigli stradali alle progr.ve km 5+400 e km 5+500 e disciplinamento acque km 2+200 km 4+100 in Comune di Ceranesi.

La Commissione,

omissis

DELIBERA

- 1) le indennità di esproprio relative alla quota parte del Sig. Parodi Antonio n. a Ceranesi il 10.06.1930 che sono determinate come di seguito:

Comune di Ceranesi Ditta catastale Parodi Antonio Ente espropriante Provincia di Genova Foglio19 Mappale 29 Indennità definitiva euro 141,00 Indennità occupazione euro 58,84

- 2) di demandare alla Cassa Depositi e Prestiti per il riconoscimento e calcolo degli interessi compensativi inerenti l'indennità definitiva

IL PRESIDENTE

Arch. Egle Raineri

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

16.12.2010

N. 6

AP/181 - S.P. n. 52 della Guardia. Lavori di straordinaria manutenzione tra le progressive Km 1+600/3+100 e sistemazione generale, a tratti saltuari, della sede dell'arredo e delle pertinenze lungo il percorso, in Comune di Ceranesi.

La Commissione,

omissis

DELIBERA

- 1) le indennità di esproprio relative alla quota parte dei Sig. Campora Basilio n.a Mignanego il 12.09.1932, Campora Enrico n. a Genova il 02.02.1967, Campora Biagino n. a Genova il 01.10.1966, Geerts Guido n. nei Paesi Bassi il 05.07.1958 e Iacono Carla n.a Genova il 04.04.1960 che sono determinate come di seguito:

Comune di Ceranesi Ditta catastale Campora Basilio Ente espropriante Provincia di Genova Foglio 37 Mappale 257 Indennità definitiva euro 113,81 Indennità occupazione euro 51,12

Comune di Ceranesi Ditta catastale Campora Basilio Ente espropriante Provincia di Genova Foglio 37 Mappale 348 Indennità definitiva euro 60,04 Indennità occupazione euro 26,97

Comune di Ceranesi Ditta catastale Campora Enrico Ente espropriante Provincia di Genova Foglio 37 Mappale 258 Indennità definitiva euro 41,19 Indennità occupazione euro 18,50

Comune di Ceranesi Ditta catastale Campora Enrico Ente espropriante Provincia di Genova Foglio 37 Mappale 262 ora 1045 Indennità definitiva euro 15,71 Indennità occupazione euro 7,06

Comune di Ceranesi Ditta catastale Campora Biagino Ente espropriante Provincia di Genova Foglio 37 Mappale 356 Indennità definitiva euro 46,43 Indennità occupazione euro 20,85

Comune di Ceranesi Ditta catastale Geerts Guido e Iacono Carla Ente espropriante Provincia di Genova Foglio 37 Mappale 870 Indennità definitiva euro 170,00 Indennità occupazione euro 76,36

Comune di Ceranesi Ditta catastale Geerts Guido e Iacono Carla Ente espropriante Provincia di Genova Foglio 37 Mappale 872 ora 1458 Indennità definitiva euro 80,00 Indennità occupazione euro 35,93

- 2) di demandare alla Cassa Depositi e Prestiti per il riconoscimento e calcolo degli interessi compensativi inerenti l'indennità definitiva

IL PRESIDENTE
Arch. Egle Raineri

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

16.12.2010

N. 7

AP/223 - S.P. n. 66 di Sciarborasca. Lavori di adeguamento funzionale del tratto di arteria compreso tra Km 7+000/7+700 in Comune di Cogoleto.

La Commissione

Omissis

DELIBERA

- 1) le indennità di esproprio relative alla quota parte dei Sig. Campagna Giovanni n. a Genova il 01.09.1947, Caviglia Angelo n. a Cogoleto il 25.01.1932, Zunino Milena n. a Ponzone il 08.05.1955, Vallarino Emilia n. a Varazze il 27.05.1932 che sono determinate come di seguito:

Comune di Cogoleto Ditta catastale Campagna Giovanni Caviglia Angelo Zunino Milena Ente espropriante Provincia di Genova Foglio15 Mappale185 Indennità definitiva euro 22,50 Indennità occupazione euro 6,27

Comune di Cogoleto Ditta catastale Campagna Giovanni Caviglia Angelo Zunino Milena Vallarino Emilia Ente espropriante Provincia di Genova Foglio15 Mappale 835 Indennità definitiva euro157,50 Indennità occupazione euro 43,86

- 2) di demandare alla Cassa Depositi e Prestiti per il riconoscimento e calcolo degli interessi compensativi inerenti l'indennità definitiva

IL PRESIDENTE
Arch. Egle Raineri

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

16.12.2010

N. 8

AP/160 – S.P. n. 70 della Campora. Lavori di ripristino sicurezza stradale mediante l'esecuzione del corpo stradale delle progressive Km 1+500/4+000 in Comune di Serra Riccò.

La Commissione

omissis

DELIBERA

- 1) Che le indennità di esproprio relative alla quota parte dei Sig.

PORCILE Luigi (n. a Serra Riccò il 01.11.1940),
PORCILE Armando (n. a Serra Riccò il 15.04.1948),
PORCILE Angelo Mario (n. a Serra Riccò il 14.05.1943),
PORCILE Luigino Giuliano (n. a Serra Riccò il 18.03.1947),
PORCILE Elio Cornelio (n. a Serra Riccò il 17.01.1953),
PORCILE Vincenzo (n. a Serra Riccò il 26.09.1949),
RISSO Maria Antonietta (n. a Serra Riccò il 02.10.1911),
CANEPA Angiolina Carmela (n. a Serra Riccò il 18.02.1917),
PORCILE Maria Luisa (n. a Serra Riccò il 12.04.1955),
PORCILE Luciana Anna (n. a Serra Riccò il 31.03.1951)
PORCILE Carlo (n. a Serra Riccò il 03.03.1956),
RISSO Erminia (n. a Serra Riccò il 30.10.1929),
FERRARA Angela (n. a Cassine AL il 28.08.1924),
AGOSTI Serafina (n. a Mignanego il 18.03.1922),

sono determinate come di seguito:

Comune di Serra Riccò' Ditta catastale Porcile Luigi e altri Ente espropriante Provincia di Genova Foglio5 Mappale648 (ex 395) Indennità definitiva euro 140,60 Indennità occupazione euro 78,36

Comune di Serra Riccò' Ditta catastale Porcile Luigi e altri Ente espropriante Provincia di Genova Foglio5 Mappale 200 Indennità definitiva euro 476,00 Indennità occupazione euro 265,30

- 2) di demandare alla Cassa Depositi e Prestiti per il riconoscimento e calcolo degli interessi compensativi inerenti l'indennità definitiva

IL PRESIDENTE
Arch. Egle Raineri

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

16.12.2010**N. 9**

AP/173 – S.P. n. 25 Crocetta d’Orero. Lavori di ripristino del manto stradale e dei cigli stradali tra le progressive Km 0+500/5+430 in Comune di Orero.

La Commissione

omissis

DELIBERA

1. le indennità di esproprio relative alla quota parte dei Sig. Bricchetto Nicola n.a Orero il 02.01.1927, Ratto Adelfina n. a Cicagna il 03.06.1907 che sono determinate come di seguito:

Comune di CICAGNA Ditta catastale Bricchetto Nicola Ente espropriante Provincia di Genova Foglio 17 Mappale893 (ex 393) Indennità definitiva euro 70,00 Indennità occupazione euro 34,40
Comune di Orero Ditta catastale Ratto Adelfina Ente espropriante Provincia di Genova Foglio11 Mappale 445 Indennità definitiva euro180,00 Indennità occupazione euro 88,47

di demandare alla Cassa Depositi e Prestiti per il riconoscimento e calcolo degli interessi compensativi inerenti l’indennità definitiva

IL PRESIDENTE
Arch. Egle Raineri

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

16.12.2010**N. 10**

AP/212 – S.P. n. 3 di Crocetta di Orero. Lavori di manutenzione, completamento e disciplinamento acque ai Km 7+000/9+000 in Comune di Serra Ricco’.

La Commissione

omissis

DELIBERA

- 1) le indennità di esproprio relative alla quota parte dei Sig Spina Gaspare n. a Palermo il 15.08.1932, Calcagno Francesco, Russo Antonino, Zuffanti Maria, Rissotto Maria, Torrazza Angela, Torrazza Giuliana, Torrazza Teresina che sono determinate come di seguito:

Comune di Serra Ricco” Ditta catastale Spina Gaspare Ente espropriante Provincia di Genova Foglio17 Mappale2 Indennità definitiva euro 10,54 Indennità occupazione euro 1,56

Comune di SERRA RICCO’ Ditta catastale Calcagno Francesco, Russo Antonino, Zuffanti Maria Ente espropriante Provincia di Genova Indennità definitiva euro 18,36 Indennità occupazione euro 2,71

Comune di Serra Ricco’ Ditta catastale Rissotto Maria, Torrazza Angela, Torrazza Giuliana, Torrazza Teresina Ente espropriante Provincia di Genova Foglio19 Mappale136 Indennità definitiva euro 55,00 Indennità occupazione euro 8,12

- 2) di demandare alla Cassa Depositi e Prestiti per il riconoscimento e calcolo degli interessi compensativi inerenti l'indennità definitiva

IL PRESIDENTE
Arch. Egle Raineri

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

16.12.2010

N. 11

AP/218 – S.P. n. 66 di Sciarborasca. Lavori di manutenzione della pavimentazione lungo la S.P. 66 tra i Km 2+000/3+000 e consolidamento tra i Km 6+000/8+000 in Comune di Cogoleto.

La Commissione

omissis

DELIBERA

- 1) le indennità di esproprio relative alla quota parte dei Sig Medici Guido, Rota Antonia, Comune di Cogoleto, Calcagno Gerolamo che sono determinate come di seguito:

Comune di Cogoleto Ditta catastale Medici Guido Rota Antonia Ente espropriante Provincia di Genova Foglio15 Mappale1002 (ex 323) Indennità definitiva euro 85,50 Indennità occupazione euro 25,05

Comune di Cogoleto Ditta catastale Medici Guido Rota Antonia Ente espropriante Provincia di Genova Foglio15 Mappale 435 Indennità definitiva euro 229,50 Indennità occupazione euro 67,25

Comune di Cogoleto Ditta catastale Comune di Cogoleto Ente espropriante Provincia di Genova Foglio15 Mappale 224 Indennità definitiva euro 15,00 Indennità occupazione euro 4,40

Comune di Cogoleto Ditta catastale Calcagno Gerolamo Ente espropriante Provincia di Genova Foglio15 Mappale 593 Indennità definitiva euro 1,5 Indennità occupazione euro 0,44

- 2) di demandare alla Cassa Depositi e Prestiti per il riconoscimento e calcolo degli interessi compensativi inerenti l'indennità definitiva

IL PRESIDENTE
Arch. Egle Raineri

